

Commissione per le spese fiscali
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Rapporto annuale sulle spese fiscali
2016

Roma, 10 ottobre 2016

Prefazione

Questo documento contiene il lavoro preliminare della Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali ai fini del Rapporto 2016.

La Commissione è stata nominata con i decreti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, professor Pier Carlo Padoan del 28 aprile e del 22 giugno 2016. E' presieduta dal Professor Mauro Marè ed è così composta: dottoressa Cristina Brandimarte, dottor Giovanni D'Avanzo, dottor Pasquale di Maio, professor Antonio di Majo, dottor Annibale Doderò, professoressa Silvia Giannini, dottor Luciano Lavecchia, professor Ernesto Longobardi, dottor Michele Maiorano, professoressa Maria Grazia Pazienza, dottor David Pitaro, dottor Paolo Puglisi, professor Antonio Felice Uricchio.

La Commissione si è riunita presso il MEF il 24 giugno, il 15 luglio, il 27 luglio, il 21 settembre e il 5 ottobre 2016. Il testo che qui si presenta riflette i lavori e le discussioni che si sono svolte all'interno della Commissione e le elaborazioni quantitative effettuate dal Dipartimento delle Finanze.

Si ringrazia il personale dell'Ufficio legislativo Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; in particolar modo, la dottoressa Paola Zinzi e la dottoressa Marina Mastrogregori per il lavoro svolto nell'organizzazione dei lavori della Commissione,

1 I compiti della Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali

L'art. 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, in attuazione dell'articolo 4 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega sulla riforma tributaria) disciplina il monitoraggio annuale delle spese fiscali. In particolare il terzo comma, lettera b) prevede che all'art. 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dopo il comma 11, sia inserito il seguente comma 11-bis:

“Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti microeconomici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale”.

Il quarto comma del medesimo articolo dispone, inoltre, che per la redazione di tale rapporto annuale sulle spese fiscali *“il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”.*

Tale Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28 aprile 2016 e sottopone ora alla valutazione del Governo il presente documento quale *“Primo Rapporto annuale sulle spese fiscali (2016)”*, ai fini della redazione dell'allegato allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017–2019.

La scelta del legislatore delegato di prevedere un rapporto sulle spese fiscali di natura ricorrente, a cadenza annuale, intende evitare gli inconvenienti di alcune esperienze passate di ricognizioni episodiche e discontinue e vuole essere uno strumento utile di trasparenza fiscale e di monitoraggio della finanza pubblica. La relazione illustrativa al d.l.vo 160/2015 sottolinea come l'utilità di rapporti di questo genere si accresca lungo il processo della loro stratificazione nel tempo e rende possibile un graduale percorso di affinamento e ampliamento. In questo spirito, la Commissione intende avviare una serie di indagini e di approfondimenti, i cui risultati potranno essere oggetto di singoli documenti e separate comunicazioni al

Governo nel corso dell'anno, che potranno consentire di accrescere nel tempo la portata informativa del rapporto annuale. In questa prospettiva, le scelte metodologiche adottate ai fini di questo primo rapporto potranno essere oggetto di modifiche, aggiustamenti e integrazioni nei rapporti successivi.

Il decreto prevede esplicitamente che ciascuna misura di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, sia accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Gli effetti finanziari devono essere valutati prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione. Ove possibile devono essere effettuati confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizzati gli effetti microeconomici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

E' opportuno segnalare che l'art. 1 del d.l.vo 160/2015 ha abrogato la disposizione dell'art. 21, comma 11, lettera a, della legge 196/2009 per la parte che prevedeva che la nota integrativa al bilancio di previsione indicasse "gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti". Com'è noto, in ottemperanza a tale disposizione, un elenco delle "esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio" è stato per la prima volta allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione 2011 e successivamente aggiornato per i bilanci di previsione dal 2012 al 2016. Il presente rapporto annuale sulle spese fiscali sostituisce quindi a tutti gli effetti questo elenco informativo sulle spese fiscali nella nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata. Un eventuale confronto tra i due documenti va valutato tenendo compiutamente conto delle differenze di lettera e di contenuto delle disposizioni di legge che riguardano l'uno e l'altro.

Si può, infine notare che il d.lgs. n. 160/2015, comma 1, prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da *"un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma"*.

La procedura di monitoraggio delle spese fiscali disegnata dal d.lgs. 160/2015 prevede dunque due strumenti con caratteristiche ben distinte. Da una parte il rapporto programmatico, da allegare alla Nota di aggiornamento al DEF, che è di pertinenza esclusiva del Governo, avendo una natura squisitamente politica. Dall'altra, il rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali, affidato alla Commissione come organo tecnico. Si può ritenere che tale secondo rapporto annuale possa costituire la base informativa per la redazione del primo, quello di natura programmatica. Al momento, tuttavia, nello svolgimento della procedura di bilancio, la presentazione del rapporto programmatico è contestuale alla Nota di aggiornamento del DEF e precede temporalmente il rapporto annuale sulle spese fiscali, allegato al bilancio di previsione. Talché il rapporto programmatico non può che fare riferimento che al rapporto annuale relativo all'esercizio precedente. Potrebbe risultare opportuno un intervento normativo che meglio definisca la relazione logico-temporale tra i due strumenti costitutivi del procedimento di monitoraggio delle spese fiscali.

2 La definizione di “spesa fiscale”

La pratica di individuare, quantificare e contabilizzare nei bilanci pubblici le “spese mediante imposta” o “spese fiscali” (*tax expenditures*) si è diffusa sul piano internazionale a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Diverse organizzazioni internazionali, a cominciare dall'OCSE, hanno molto investito nel tentativo di codificare definizioni e metodi e costruire modelli di riferimento di generale accettazione sul piano internazionale. Per quanto i risultati siano stati non affatto trascurabili, e abbiano prodotto un certo consenso su alcuni criteri di fondo, rimane a tutt'oggi un'ampia diversità di approcci, sia sul piano teorico, sia nelle pratiche adottate in concreto dai singoli paesi. Per tale motivo i confronti internazionali in materia di spese fiscali vanno considerati con molta cautela date le differenze nelle scelte nazionali in termini di definizioni, criteri di classificazione e procedure di stima. Variabile risulta, peraltro, anche la perimetrazione degli enti pubblici considerati, limitandosi alcuni paesi al governo centrale, facendo altri invece riferimento a più ampi aggregati, come quello di amministrazioni pubbliche (*general government*).

La definizione stessa di spesa fiscale è ancora oggetto di ampia discussione e le pratiche internazionali sono, per quest'aspetto, ancora molto diverse tra loro¹. Il problema è quello di distinguere, per ciascun tributo, gli elementi che hanno

¹ La quantificazione delle spese fiscali in termini finanziari risulta, per una serie di motivi, oggetto di un certo margine di arbitrio nelle scelte metodologiche. Per tale motivo, non solo, come si è detto, si deve usare molta cautela nei confronti internazionali delle spese fiscali o nello studiare il loro andamento nel tempo (serie storiche), ma può risultare fuorviante anche il confronto e l'aggregazione di singole spese fiscali per uno stesso paese e un medesimo intervallo temporale.

carattere costitutivo rispetto ad una struttura del tributo presa a riferimento (benchmark) da quelli che rappresentano invece una deroga rispetto alla norma.

A un estremo si può ritenere che ogni agevolazione sia da considerarsi spesa fiscale: ma, altrettanto legittimamente, si può sostenere che la possibilità di trattamenti differenziati sia una caratteristica intrinseca del tributo. Per esempio, nell'ambito dell'imposta generale sugli scambi – l'imposta sul valore aggiunto in Europa e nella maggior parte dei paesi del mondo, l'imposta sulle vendite (*sales tax*) negli Stati Uniti e in alcune province canadesi – l'esistenza di diverse aliquote su diversi gruppi di beni può essere considerata uno strumento essenziale a disposizione del legislatore per effettuare politiche selettive di tassazione dei consumi con fini distributivi (per esempio, attenuare la potenziale regressività dell'imposta sui consumi) o allocativi (per esempio, disincentivare consumi socialmente dannosi). E' su questa base che molti paesi non considerano spese fiscali le aliquote ridotte dell'IVA.

Nell'ambito dell'imposta personale sul reddito, le deduzioni dall'imponibile e le detrazioni dall'imposta possono essere considerate, di per sé, come spese fiscali, oppure, all'opposto, come parametri del tributo che concorrono, al pari delle aliquote, a determinare l'aliquota media effettiva su singole tipologie di contribuenti e di redditi. Così, le detrazioni dall'imposta per il reddito da lavoro dipendente si possono giustificare, anziché come agevolazioni (con fini di "discriminazione qualitativa dei redditi"), come modo per tenere forfaitariamente conto delle spese per la produzione del reddito, di cui, nel caso di redditi di altra natura (impresa e lavoro autonomo) si tiene conto su base analitica e documentale.

Ancora, le detrazioni per familiari a carico possono a buon diritto essere considerate elementi essenziali del regime di tassazione dei redditi familiari: la loro qualificazione quali spese fiscali comporterebbe che in un regime alternativo, quale quello del quoziente familiare, nel quale si tiene conto dell'ampiezza della famiglia calcolando l'aliquota su una porzione variabile del reddito, sarebbero da considerarsi spese fiscali i coefficienti che determinano, per ogni composizione familiare, tale porzione di reddito. Detto in altri termini, la considerazione quali spese fiscali degli strumenti della tecnica impositiva impiegati per differenziare l'incidenza dell'imposta in ragione dell'ampiezza della famiglia, implicherebbe il riferimento implicito, come elemento di confronto (benchmark), a un tributo che dell'ampiezza familiare non tiene conto, in sostanza di un tributo reale e non personale. Ecco allora che in alcuni paesi le deduzioni e le detrazioni riconducibili alla natura personale dell'imposta progressiva sul reddito non sono considerate spese fiscali.

L'OCSE definisce *tax expenditures* quelle misure che riducono o pospongono il gettito per uno specifico gruppo di contribuenti o un'attività economica rispetto a

una regola di riferimento che rappresenta il benchmark². Come messo in evidenza *“the main challenge in any analysis of tax expenditures is **to identify this reference point or benchmark tax system** against which to establish the nature and extent of any tax concession. In general, the benchmark tax system is set as the regular tax arrangements that apply to similar classes of taxpayers or types of activity”*.

Al fine di identificare le spese fiscali è dunque necessario in primo luogo definire il benchmark³. Tra i metodi più ampiamente utilizzati e discussi nella letteratura economica, due definiscono il benchmark con riferimento alla struttura del tributo:

1. il **benchmark teorico (normativo)**, che identifica il sistema tributario di riferimento con un modello teorico e ideale di tassazione;
2. il **benchmark legale** che identifica il riferimento con il sistema tributario vigente.

Con un terzo sistema la regola è individuata dal lato della spesa:

3. il **benchmark della spesa equivalente**, in base al quale si considerano spese fiscali soltanto quelle che possono essere sostituite con un'equivalente misura di spesa (sussidio).

2.1 Il benchmark teorico

² “A tax expenditure can be seen as a public expenditure implemented through the tax system by way of a special tax concession that results in reduced tax liability for certain subsets of taxpayers. In practice, tax expenditures are defined as **deviations from a tax norm or a benchmark** that result in a reduced tax liability for the beneficiaries, who are generally a particular group of taxpayers or an economic activity. The main challenge in any analysis of tax expenditures is to **identify this reference point or benchmark tax system** against which to establish the nature and extent of any tax concession. In general, the benchmark tax system is set as the regular tax arrangements that apply to similar classes of taxpayers or types of activity. A definition of the benchmark involves taking a view about the tax base, the rate structure and the tax unit. This may involve an element of judgment on what the regular tax arrangements are. Consequently, **benchmarks may vary across countries and also within countries over time**. Most OECD countries follow some form of conceptual baseline (e.g. Australia, Belgium, Canada, Finland, Ireland, Portugal, and Spain). Several other countries use a reference law approach (e.g. Austria, France, Korea and the Netherlands). Germany follows an expenditure subsidy approach. The UK combines a conceptual and expenditure subsidy approach, while the US uses both a conceptual and a reference law approach, and Sweden follows a conceptual approach for income taxes and a reference approach for consumption taxes”. OECD (2010b).

³ Si veda tra i vari lavori, Craig-Allan (2001), Boadway (2007), Altshuler–Dietz (2008), Burman-Toder-Geissler (2008), Joint Committee on Taxation (2008), Villela-Lemgruber-Jorratt (2010), OECD (2010a e 2010b), IMF (2011), Burman, L.-Phaup, M. (2011), Rogers-Toder (2011), Tyson (2013), Tarc (2014), European Economy (2014), Fookes (2014), Toder-Harris-Lim (2014), Department of Finance, Canada (2015), Brooks (2016), Commonwealth of Australia (2016).

Con il primo approccio, si deve individuare il modello teorico di riferimento per ogni singolo tributo. Ci si limita ad accennare qui alle scelte possibili in relazione ai tre principali tributi: l'imposta personale sul reddito individuale; l'imposta sulle società; l'imposta generale sul consumo.

Nel campo della tassazione personale del reddito, allo stato attuale dell'evoluzione della teoria delle imposte e della pratica delle esperienze concrete dei diversi paesi, i possibili modelli teorici di riferimento sono, nella sostanza, tre:

- a. il modello dell'imposta sul reddito onnicomprensivo (reddito entrata nella letteratura italiana, *comprehensive income* nel prevalente uso inglese), secondo il quale deve entrare a comporre il reddito complessivo imponibile ogni forma di entrata, sia essa in conto reddito o in conto capitale, di natura saltuaria o ricorrente, espressa in denaro o in natura, comprese le plusvalenze (calcolate in base alla maturazione) e le successioni;
- b. il modello dell'imposta sulla spesa (*expenditure income tax*, imposta sul reddito come consumo) secondo il quale dal reddito onnicomprensivo, determinato come nel primo modello, andrebbe dedotta, per determinare l'imponibile, ogni tipo di impiego del reddito in risparmio, sicché si tasserebbe solo la quota del reddito che viene spesa;
- c. il modello *duale*, secondo cui il tributo è scomposto in due: una componente di natura proporzionale che colpisce il reddito di capitale (remunerazione del capitale investito in impresa o in attività reali e finanziarie) e un'altra componente, invece, progressiva sul reddito da lavoro e il puro profitto.

Per quanto riguarda l'imposta sulle società, l'articolazione dei possibili modelli di riferimento è più ampia. Il modello tradizionale presuppone che sia tassato l'utile definito in termini di competenza economica, partendo dal risultato del conto economico. Una caratteristica peculiare di tale modello è che la remunerazione del capitale investito è dedotta dall'imponibile solo se si tratta di capitale di terzi, non se il capitale è di proprietà. L'utile imponibile ha così due componenti, la remunerazione del capitale di proprietà e il puro profitto. Nell'ambito di questo quadro di fondo, la determinazione di singole componenti positive e negative di reddito (ammortamenti, rimanenze, accantonamenti ecc.) è soggetta ad una pluralità di varianti.

A questo modello tradizionale, se ne oppongono numerosi altri. Si possono, nella sostanza distinguere, da un lato, quelli che si ispirano al criterio della cassa, anziché della competenza, come le diverse ipotesi di tassazione in base al flusso dei fondi avanzate a partire dal rapporto Meade (1978); dall'altro, quelli che, rimanendo nell'ambito della competenza economica, abbandonano il riferimento all'utile per adottare una misura alternativa dei risultati di impresa. Nell'ambito di quest'ultimo gruppo ci si muove in due direzioni opposte. Da una parte si tende ad allargare il

campo dell'imposizione, passando dall'utile al reddito operativo (come nella proposta di una *comprehensive business income tax*, avanzata in un importante rapporto del Tesoro americano nel 1992, US Treasury (1992) o addirittura del valore aggiunto; dall'altra, si restringe invece l'imponibile al puro profitto, come nel modello ACE dell'Institute of Fiscal Studies (IFS, 1991).

Nell'ambito dei modelli di tassazione societaria, assumono un distinto rilievo le diverse ipotesi di tassazione della distribuzione dei dividendi. I modelli impositivi sono in quest'ambito quattro: i) il modello classico, secondo in quale gli utili sono colpiti per intero in capo alla società e la quota che viene distribuita è poi nuovamente tassata in capo ai soci, senza attenuazione della doppia imposizione; ii) il modello di imputazione, secondo il quale viene riconosciuto, in sede di imposta sul reddito dei soci, un credito di imposta (totale o parziale) a fronte dell'imposta assolta dalla società; iii) il modello dell'esenzione secondo il quale i dividendi (e le plusvalenze su azioni) non sono colpiti da imposta, o lo sono in misura parziale, in capo ai soci; iv) infine, il modello cedolare, secondo il quale i dividendi scontano una ritenuta a titolo di imposta al momento della distribuzione.

Nel campo della tassazione dei consumi il riferimento sarà in genere all'imposta plurifase sul valore aggiunto tipo consumo, adottata inizialmente in Europa e diffusasi successivamente a livello planetario (solo negli Stati Uniti e alcune province del Canada e alcuni stati dell'India, tra i grandi paesi, permane il modello di tassazione all'ultimo stadio, con le retail *sales taxes*). Anche in questo caso, al di là di alcuni tratti essenziali, come la non imponibilità delle esportazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta su tutti gli acquisti, compresi gli investimenti, l'obbligo di rivalsa sugli acquirenti, il tributo come applicato in concreto può variare per un'ampia pluralità di aspetti (struttura delle aliquote, esenzioni, regimi speciali ecc.).

2.2 Il benchmark legale

Con tale metodo il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (*current tax law*). Si tratta di stabilire, volta per volta, se una disposizione di natura agevolativa, rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, inerisca cioè al suo assetto "normale", oppure rappresenti una deviazione dalla norma. Solo in questo secondo caso la disposizione sarà ritenuta spesa fiscale. E' questa una pratica ormai diffusamente adottata sul piano internazionale, in particolare da alcuni paesi dell'OCSE⁴.

La scelta se considerare, o meno, spesa fiscale una determinata agevolazione viene fatta spesso poggiare, in concreto, sull'impiego di una serie di indicatori e di regole pratiche. E' d'uso diffuso, per esempio, fare riferimento al numero di soggetti

⁴ Si veda su questo Boadway (2007), Villela-Lemgruber-Jorratt (2010), Tarc (2014), Fookes (2014), Department of Finance, Canada (2015), Commonwealth of Australia (2016), Brooks (2016).

interessati dalla norma e alla dimensione della perdita di gettito: qualora il beneficio riguardi una platea molto ampia di contribuenti e abbia ingenti implicazioni finanziarie, si può ragionevolmente supporre che la norma attenga alla struttura del tributo e non possa pertanto essere qualificata come spesa fiscale.

2.3 Il benchmark della spesa equivalente

Con tale criterio si considerano spese fiscali le disposizioni di natura agevolativa che possono essere sostituite con un trasferimento monetario di reddito (sussidio). Per certi versi il criterio appare restrittivo rispetto ai due approcci, appena illustrati, che fanno riferimento a un benchmark impositivo, in quanto, frequentemente, non è tecnicamente possibile tradurre una misura tributaria agevolativa in un equivalente sussidio. Si deve peraltro notare che, se inteso in senso stretto, tale criterio porterebbe a qualificare come spese fiscali solo le agevolazioni che assumono la forma di detrazione d'imposta o credito: nel caso di deduzioni dall'imponibile, la riduzione di imposta, da sostituire con un trasferimento, dipende dall'aliquota marginale del contribuente.

Per altri versi, invece, il criterio, se applicato in senso stretto, produrrebbe un'estensione del perimetro delle spese fiscali a gruppi di disposizioni, molto importanti sotto il profilo del gettito e del numero dei soggetti beneficiari, che non sarebbero qualificate come spese fiscali con gli altri due approcci: si pensi alle detrazioni dall'imposta per lavoratori dipendenti e familiari a carico. Per questo motivo, in molte esperienze concrete tale criterio è applicato in funzione ancillare e residuale rispetto ad altri criteri che fanno riferimento ad un benchmark impositivo.

3 Le scelte della Commissione

3.1 La scelta del modello di riferimento

Come si è visto la nuova norma legislativa stabilisce che il rapporto annuale individui le spese fiscali e ne valuti gli effetti finanziari “prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione”, ma lascia alla discrezionalità della Commissione la scelta di tale standard di riferimento. Si tratta di una decisione molto complessa, come testimonia la varietà delle soluzioni e dei metodi che vengono adottati sul piano internazionale. Dopo ampia discussione, la Commissione ha deciso di allinearsi alla scelta di quei paesi che sembrano oggi attuare le *best practices* nel campo della contabilizzazione delle spese fiscali, vale a dire il metodo del sistema fiscale vigente (*current tax law*).

Si è deciso cioè di non fare riferimento a nessun benchmark teorico – come reddito onnicomprensivo, reddito come spesa, approccio duale – poiché la scelta è soggetta a un ampio margine di arbitrio. La discussione teorica – e poi l'esperienza concreta dei sistemi tributari – ha messo in evidenza che non è possibile considerare, tra

questi possibili benchmark, uno chiaramente superiore agli altri e che comunque il loro utilizzo comporta diversi problemi e richiede vari compromessi. La scelta di un benchmark teorico è inoltre di difficile applicazione concreta ai fini della individuazione e valutazione delle spese fiscali. Infine, ogni possibile benchmark teorico fa, più o meno esplicitamente, riferimento ad una determinata concezione di tassazione ottimale: la scelta di un particolare modello teorico richiederebbe dunque la preliminare definizione di quali siano le caratteristiche di un sistema di tassazione ottimale – una valutazione che va al di là dei compiti della Commissione.

D'altro canto non è evidente cosa si debba intendere sul piano teorico per **“normative tax structure”**. L'uso del termine “normativo” implica infatti che la scelta della struttura tributaria contiene un giudizio di valore o una pretesa di ottimalità⁵. Quindi, il concetto di *“normative tax structure”* non è coerente con l'utilizzo di forme di spesa fiscale: perciò *“any beneficial tax expenditures will be part of the normative system, otherwise it could not be ideal. Hence, if tax expenditures are not part of the normative tax system they must be detrimental to the government objective. If this is the case, it begs the question why detrimental tax expenditures would be implemented. This inconsistency persuades us that measuring tax expenditures relative to a normative system is not the correct approach.”*⁶

L'utilizzo invece di un approccio più pratico, come quello basato sulla struttura fiscale esistente (*current tax law benchmark*) permette di evitare la questione del sistema normativo e di assegnare al sistema tributario qualsiasi pretesa di ottimalità.

Peraltro la rinuncia a un benchmark teorico si giustifica anche perché sia le posizioni teoriche sia gli atteggiamenti sociali e politici nei confronti dell'imposta personale sul reddito, sono ampiamente cambiati nel corso del tempo e stanno tuttora rapidamente mutando. Lungo tutta la prima metà del secolo scorso, per esempio, la scelta di un modello impositivo ideale per l'imposta personale sul reddito sarebbe ricaduta, con ogni probabilità, sull'imposta sul reddito onnicomprensivo (reddito entrata), considerata un tributo ideale soprattutto sotto il profilo dell'equità. Successivamente la maggiore considerazione di aspetti di efficienza economica ha portato numerosi studiosi a preferire modelli alternativi di imposta. Tra i precursori, nella letteratura italiana, spicca il nome di Luigi Einaudi, che fu sempre sostenitore della tassazione del reddito come consumo.

Più di recente, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, la progressiva caduta di ogni barriera alla mobilità internazionale del capitale, ha portato alla teorizzazione del modello dell'imposta duale, con il quale la tassazione del reddito dei fattori

⁵ Si veda Boadway (2007), Tarc (2014), Fookes (2014).

⁶ Tarc (2014, pp. 8-9).

(capitale e lavoro) viene differenziato in ragione del diverso grado di mobilità sul piano internazionale. Si dovrebbe allora riferirsi al modello teorico che si ritiene abbia ispirato il legislatore in una determinata fase storica e in un determinato paese. In numerosi contesti concreti, tuttavia, l'opzione non risulta effettivamente praticabile, perché nel sistema impositivo concreto si individuano molteplici e diverse ispirazioni teoriche, anziché un riferimento unico o, almeno, largamente prevalente. Nel sistema italiano di tassazione del reddito, per esempio, chiaramente convivono disposizioni riconducibili a ognuno dei tre modelli di riferimento – imposta onnicomprensiva, imposta sulla spesa, imposta duale.

Il riferimento a benchmark più soggettivi che concettuali (normativi) è del resto diffuso a livello internazionale. E' importante notare che i benchmark differiscono significativamente da caso a caso, sicché anche nei paesi che valutano le spese fiscali in relazione al *sistema fiscale vigente*, si riscontrano significative differenze nei giudizi e nelle valutazioni concrete⁷.

La Commissione ha deciso di applicare il criterio del sistema fiscale vigente valutando, in relazione a ciascuna disposizione agevolativa, se essa rappresenti o meno un elemento di carattere strutturale, si riferisca cioè all'assetto di base (normale) del tributo, oppure segni un allontanamento da tale assetto. La valutazione si è basata, da un lato, sull'esame di carattere sistematico del tributo, a partire dalle norme istitutive e della loro giustificazione da parte del legislatore (relazioni di accompagnamento e altri documenti ufficiali); dall'altra sulla considerazione della portata dimensionale della disposizione, sia sotto il profilo delle implicazioni finanziarie in termini di gettito, sia del numero dei soggetti destinatari del provvedimento.

Un impatto finanziario molto elevato e un'ampia platea di beneficiari sono stati considerati un elemento di rilievo per escludere che possa trattarsi di un trattamento di natura particolare e la disposizione possa essere pertanto qualificata come spesa fiscale. Ci si è anche affidati all'esame letterale della disposizione, poiché in alcuni casi l'intenzione del legislatore di concedere un trattamento particolare, in deroga alla struttura di base e alla natura del tributo, emerge con chiarezza dalla formulazione della norma.

⁷ "Although most countries **measure tax expenditures relative to the tax system in operation** there are significant differences in detail. **As the benchmarks vary from country to country, there is little to say about them in general.** The most important point is that they are **more subjective than conceptual benchmarks** because people can reasonably differ in their judgement of whether a particular provision is sufficiently different from the general principles of the tax law to qualify as a tax relief. However, even conceptual benchmarks do not fully specify the benchmark tax system" Tarc (2014, pp. 37-8).

A titolo esemplificativo, si possono ricordare alcune delle principali implicazioni di questa scelta metodologica per i tre maggiori tributi considerati in precedenza. Nel campo dell'Irpef non sono state qualificate come spese fiscali:

1. le detrazioni per spese di produzione del reddito (reddito da lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati) né quelle per familiari a carico, in linea peraltro con quanto si fa in alcuni altri paesi;
2. le imposte sostitutive sui redditi da capitale, una scelta che caratterizza il nostro sistema sin dalla riforma tributaria del 1973-74 e che, considerata una volta un'anomalia del caso italiano, si è poi diffusa a livello internazionale, non solo nei paesi che hanno adottato il sistema duale ma anche in quelli che non fanno riferimento esplicito a tale sistema, mantenendo un riferimento di fondo all'imposta onnicomprensiva.

Nel campo dell'Ires non si sono considerate spese fiscali le disposizioni sull'ACE (che non sarebbero peraltro da qualificare come tali se si facesse riferimento ad un modello di tassazione del profitto puro) né, tantomeno, quelle sulla *participation exemption*, che rappresentano chiaramente una scelta di carattere strutturale e sistemico.

Nel campo dell'Iva non si sono considerate spese fiscali le aliquote ridotte, anche esse riconducibili ad una scelta di natura strutturale. Sempre in ambito Iva, una considerazione particolare merita la relazione tra normativa comunitaria e normativa nazionale. L'adozione del metodo del sistema fiscale effettivo presuppone che si specifichi l'ordinamento legislativo di riferimento. Una disposizione che ha la natura di spesa fiscale nello spazio definito dalle norme concordate a livello europeo, può a buon diritto non essere considerata tale a livello nazionale, perché la loro rimozione non rientra nelle competenze del legislatore nazionale. La Commissione ha perciò deciso di non considerare spese fiscali le disposizioni obbligatorie secondo la normativa comunitaria. La scelta ha soprattutto rilievo, da un lato, sull'Iva (esenzioni e regimi speciali) e, dall'altro, sulle accise (esclusioni e regimi particolari).

Nel campo previdenziale, si è deciso di non considerare spesa fiscale la deduzione dei contributi obbligatori, per la loro natura strutturale. Per quanto riguarda i fondi pensione e le altre forme di previdenza complementare, la regola strutturale e normale – praticamente diffusa in quasi tutti i paesi OCSE – è quella di esentare i contributi e i rendimenti e di tassare le prestazioni (EET). Il riferimento a tale modello avrebbe comportato di qualificare come spesa fiscale negativa la tassazione dei rendimenti dei fondi (per quanto ad aliquota agevolata), considerando invece spesa fiscale positiva l'imposizione delle prestazioni con prelievo sostitutivo rispetto all'Irpef. La Commissione ha tuttavia ritenuto, in coerenza con la scelta di non fare riferimento a modelli teorici o benchmark ideali (EET), di considerare di natura

strutturale il sistema vigente nel suo complesso, rinunciando a contabilizzare sia la spesa fiscale negativa sia la positiva.

4 Lista delle voci e dei criteri di classificazione delle spese fiscali

Di seguito si riportano i criteri di classificazione che la Commissione ha utilizzato nel censimento delle spese fiscali.

4.1 I criteri di classificazione

I criteri di classificazione usati nella tavola principale che elenca le spese fiscali allegata (tavola 1) sono i seguenti:

A Lista voci (colonne)

- a. Numero progressivo
- b. Norma di riferimento
- c. Descrizione misura
- d. Tipo di tributo (Irpef, Ires, Iva, Irap, ecc.)
- e. Termine vigenza: (a regime o meno; strutturale o meno, anno di vigenza,...)
- f. Natura della misura di agevolazione
 - esenzione (non tassazione di certi contribuenti, redditi, guadagni o settori)
 - deduzione dal reddito (importo sottratto dal reddito complessivo);
 - riduzione di imposta (detrazioni di imposta, crediti di imposta, imposte sostitutive)
 - rimborso di imposta
 - riduzioni di aliquota (applicazione di un'aliquota ridotta)
 - differimento di imposta (misure che consentono il deferral dell'imposta)
- g. Effetti finanziari sul gettito⁸ (negli anni 2017, 2018 e 2019)
- h. numero beneficiari (frequenze)
- i. importo procapite
- j. soggetti e categorie beneficiari (persone fisiche, giuridiche, enti non commerciali, ecc.)
- k. spese fiscali in vigore da più di 5 anni (se la colonna riporta il codice x)

⁸ Esistono come è noto tre metodi di stima dell'impatto sul gettito delle varie spese fiscali. La Commissione ha deciso di utilizzare il sistema corrente in uso, basato sulla stima del costo "a comportamenti invariati".

B Lista voci (righe)

Come si è visto, la disposizione legislativa prevede che le spese fiscali siano “raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità”. Per quanto riguarda le categorie omogenee, la Commissione ha deciso di fare riferimento alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello stato. E’ sembrata questa la scelta più congruente per classificare le spese fiscali, che sono considerate tali proprio perché assimilate a misure di spesa. Questa scelta contabile agevererà peraltro “i confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità”, previsto dalla norma, che la Commissione ha in programma di sviluppare per i successivi studi e rapporti. Il riferimento alle missioni di spesa costituisce una scelta innovativa rispetto a tutte le precedenti classificazioni delle spese fiscali.

Delle 34 missioni del bilancio dello stato (il cui elenco è riportato nell’Appendice) si sono escluse le voci considerate non rilevanti. L’elenco utilizzato è risultato composto di 20 voci, riportate di seguito, che possono essere confrontate anche con la classificazione delle spese COFOG in sede Ue.

sintesi in 20 missioni

MISSIONI DI SPESA - PER TAX EXPENDITURE	
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
10	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
11	Competitivita' e sviluppo delle imprese
13	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17	Ricerca e innovazione
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19	Casa e assetto urbanistico
20	Tutela della salute
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
22	Istruzione scolastica
23	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25	Politiche previdenziali
26	Politiche per il lavoro
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30	Giovani e sport
31	Turismo

NUMERO SPESE FISCALI PER MISSIONE	
MISSIONE 9: AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	22
MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	29
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	59
MISSIONE 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO	7
MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO	0
MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE	4
MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO	30
MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE	12
MISSIONE 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	29
MISSIONE 22 - 23: ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA	14
MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	51
MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI	6
MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO	49
MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	7
MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	111
MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT	11
MISSIONE 31: TURISMO	1
TOTALE	444

Si sono anche riportati, in un prospetto separato, il numero delle spese fiscali erariali per ogni singola missione e il loro numero totale (444). La missione 29 “politiche economico-finanziarie e di bilancio” è quella che presenta il numero più elevato di spese fiscali (111), seguita dalla missione 11 “competitività e sviluppo delle imprese” (59), dalla missione 24 “diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (51) e dalla missione 26 “politiche per il lavoro” (49).

Non si è deliberatamente indicato un valore complessivo degli effetti delle spese fiscali in termini di gettito, ritenendo non superabili gli ostacoli e gli inconvenienti di una semplice aggregazione per somma, ampiamente sottolineati dalla letteratura e qui già richiamati (nota 1). E' sufficiente ricordare che uno dei motivi per cui la somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde all'effetto combinato delle stesse sta nell'influenza reciproca (esternalità) tra i vari interventi. Essendo l'effetto finanziario di ogni singola misura stimato assumendo che il resto del sistema resti invariato, cioè che le altre misure rimangano in vigore, non si può procedere alla somma degli effetti stimati per ogni singola misura⁹.

Per quanto riguarda invece “le finalità”, cui fa riferimento la disposizione normativa, la Commissione ha valutato diverse ipotesi di classificazione, ispirandosi anche alle esperienze degli altri paesi. Si è riscontrato che, nella generalità dei casi, il contenuto informativo aggiuntivo rispetto alla classificazione per missioni fosse del tutto trascurabile e che, anzi, in diversi casi si generavano duplicazioni e sovrapposizioni.

⁹ E' anche il caso di sottolineare che talora la stima degli effetti in termini di gettito delle singole misure non è quantificabile per ragioni tecniche oppure questi sono di trascurabile entità.

Si consideri, peraltro, che la scelta fatta dalla Commissione di utilizzare un benchmark legale di per sé esclude una serie di obiettivi per così dire “strutturali” delle spese fiscali, che sono stati proposti e utilizzati in altri contesti, quali promuovere l’equità del sistema tributario, assicurare la neutralità dell’imposizione, realizzare una semplificazione del sistema, ecc. La Commissione ha perciò deciso di non effettuare, in questo primo rapporto, una ulteriore codificazione delle spese fiscali, rispetto a quella in missioni di spesa, e si riserva di riconsiderare la questione ai fini dei successivi rapporti, alla luce di ulteriori studi e approfondimenti.

Si è ritenuto opportuno riportare, separatamente alla fine della tavola 1, le spese fiscali in scadenza nel 2016, ritenendola un’informazione molto utile per la decisione politica. Per maggiore chiarezza, le spese fiscali entrate in vigore nel 2015 e quelle entrate in vigore nei primi 6 mesi dell’anno in corso (2016) sono state riportate, oltre che nella tavola principale (tavola 1), anche in due tavole distinte, rispettivamente la tavola 2 e la tavola 3. Infine, la tavola 4 riporta le spese fiscali locali, ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.

Per quanto riguarda, infine, la previsione normativa secondo la quale il rapporto annuale sulle spese fiscali “analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale”, la Commissione sta valutando con il modello di microsimulazione del Dipartimento delle Finanze, gli effetti microeconomici e gli effetti distributivi delle varie misure di spesa fiscale, i cui risultati verranno pubblicati appena disponibili.

Riferimenti bibliografici

Altshuler, R.-Dietz, R.D. (2008) "Tax Expenditure Estimation and Reporting: A Critical Review", *NBER Working Paper 14263*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

Boadway, R. (2007) "Policy Forum: The Annual Tax Expenditure Accounts – A Critique", *Canadian Tax Journal*, vol. 55, n. 1.

Brooks, N. (2016) "Policy Forum: The Case Against Boutique Tax Credits and Similar Tax Expenditures", *Canadian Tax Journal*, vol. 64, n. 1.

Burman, L.-Toder, E.-Geissler, C. (2008), "How Big Are Total Individual Income Tax Expenditures, and Who Benefits from Them?", *Discussion Paper No. 31*, The Urban-Brookings Tax Policy Center, December.

Burman, L.-Phaup, M. (2011), "Tax Expenditures, the Size and Efficiency of Government, and Implication for Budget Reform", *NBER Working Paper*, no. 17268, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138, August.

Commonwealth of Australia (2016), *Tax Expenditures Statement 2015*, January.

Craig, J. and W. Allan (2001), "Fiscal Transparency, Tax Expenditures, and Budget Process: An International Perspective", *IMF Working Paper*, 2001.

Department of Finance, Canada (2016), *Report on Federal Tax Expenditures: Concepts, Estimates and Evaluations*, Ottawa, Department of Finance.

European Economy (2014), "Tax expenditures in direct taxation in EU Member States", *Occasional Papers*, n. 207, December.

Fookes, C. (2009), "Spending through the Tax System: Tax Expenditures", *Policy Perspectives Paper*, New Zealand Treasury, 09/01, August.

IMF (2007), *Manual on Fiscal Transparency*", International Monetary Fund, Washington, D.C.

Institute of Fiscal Studies (1991), "Equity for Companies: a Corporation Tax for the 1990s", *Fourth Report of the IFS Capital Taxes Group*.

JCT (2008) "A Reconsideration of Tax Expenditure Analysis." Congress Joint Committee on Taxation, May.

Meade, J.E. (1978), *The Structure and Reform of Direct Taxation*, George Allen & Unwin, London.

OECD (2010a) *Tax Expenditures in OECD Countries*, Oecd, Paris.

OECD (2010b), *Choosing a Broad Base – Low Rate Approach to Taxation*, OECD Tax Policy Studies, No. 19, Paris.

Rogers, A.-Toder, E. (2011), *Trends in Tax Expenditures, 1985-2016*, Urban-Brookings Tax Policy Center, September 16th, Washington, D.C.

Tarc (Tax Administration Research Centre) (2014), “The Definition, Measurement, and Evaluation of Tax Expenditures and Tax Reliefs”, *Technical Paper*, National Audit Office, June.

Toder, E.-Harris, B.H.-Lim, K. (2014), *Distributional Effects of Tax Expenditures*, Schwartz Center for Economic Policy Analysis -The New School for Social Research, Tax Policy Center, Urban Institute and Brookings Institution, Washington, D.C.

Tyson, J. (2013), “Reforming Tax Expenditures in Italy: What, Why and How?”, *IMF Working Paper*, December 2013.

U.S. Treasury (1992), *Integration of The Individual and Corporate Tax Systems. Taxing Business Income Once*, Department of The Treasury, Washington.

Villela, L.-Lemgruber, A.-Jorratt, M (2010), “Challenges for Measuring Tax Expenditure”, Inter-American Development Bank, *mimeo*.

Appendice: Missioni di spesa – Bilancio dello stato

MISSIONI DI SPESA - BILANCIO DELLO STATO	
1	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
2	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4	L'Italia in Europa e nel mondo
5	Difesa e sicurezza del territorio
6	Giustizia
7	Ordine pubblico e sicurezza
8	Soccorso civile
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
10	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
11	Competitivita' e sviluppo delle imprese
12	Regolazione dei mercati
13	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
14	Infrastrutture pubbliche e logistica
15	Comunicazioni
16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17	Ricerca e innovazione
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19	Casa e assetto urbanistico
20	Tutela della salute
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
22	Istruzione scolastica
23	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25	Politiche previdenziali
26	Politiche per il lavoro
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30	Giovani e sport
31	Turismo
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33	Fondi da ripartire
34	Debito pubblico

SPESE FISCALI

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
MISSIONE 9: AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA												
1	Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari	IRPEF	a regime	Detrazione	-17,0	-17,0	-17,0	32.493	-521,9	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Art. 31, comma 2, TUIR	Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	-5,9	-5,9	-5,9	19.312	-305,5	Titolari di reddito dominicale	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Art. 35, TUIR	Reddito agrario pari a zero nelle ipotesi di cui all'art. 31	IRPEF	a regime	Esenzione	-2,3	-2,3	-2,3	18.210	-126,3	Titolari di reddito agrario	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Tabella A, punto 5, TUA	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica) - Applicazione di un'aliquota pari al 22 % di quella normale per il gasolio e al 49 % di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-843,2	-843,2	-843,2			Esercenti le attività agricole, orticole, di allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Tabella A, punto 6, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	-0,5	-0,5	-0,5			Soggetti che impiegano prodotti energetici per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone alluvionate	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Tabella A, punto 7, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	-0,5	-0,5	-0,5			Soggetti operanti nel settore delle bonifiche per la restituzione all'agricoltura di fondi rustici	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Art. 34 del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	IVA	a regime	Detrazione forfettizzata	-289,3	-289,3	-289,3	272.113	-1.063,3	Imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotti agricoli	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Legge 604/1954 e normative collegate; prorogata ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n.194/2009 e posta a regime con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Misure in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina).	REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	Regime Speciale	-166	-166	-166			Operatori del settore agricolo	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72	Attività agricole connesse	IVA	a regime	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	-5,4	-5,4	-5,4	11.417	-473,0	Imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Art. 2, terzo comma, lett. c), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di terreni non edificabili	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari delle cessioni	<input checked="" type="checkbox"/>
11	art. 1, comma 908 della legge 28/12/2015 n. 208	innalzamento delle percentuali di compensazione di detrazione dell'IVA applicabili a taluni prodotti dei settori lattiero-caseario ed agli animali vivi bovini e suini	IVA	a regime	regime speciale per specifiche categorie di produttori agricoli	-32,4	-32,4	-32,4			operatori dei settori lattiero-caseario e dell'allevamento bovino e suino	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Art. 78, comma 8, legge, 413/1991	Determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati	IRES IVA	a regime	Regime forfetario	-0,1	-0,1	-0,1	216	-370,4	Associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art.1, comma 177, Legge n. 244/07	Possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.	IRPEF IRES	a regime	Regime speciale	-53,6	-53,6	-53,6	3.180	-16.842,8	Società di persone, società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
14	Art.1, commi 1093 Legge n. 296/06	Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir.	IRPEF/IRES								Società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Art.2, comma 6, della Legge n. 350/03	Modifiche in favore del settore agricolo: - modifica dei criteri per l'individuazione delle attività agricole "connesse" comunque produttive di reddito agrario di cui all'art. 32, comma 1, lettera c) del Tuir. Rinvio alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del c.c. e previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole "connesse"; - nuovo articolo 56-bis del Tuir modalità, opzionale, di determinazione del reddito delle "altre attività agricole"; - articolo 71 del Tuir applicazione dei coefficienti di redditività di cui all'articolo 56-bis del Tuir per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32 del Tuir eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c).	IRPEF/IRES	a regime	Regime speciale	-147,0	-147,0	-147,0	26.500	-5.547,5	Soggetti che svolgono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, ancorchè non svolti sul terreno	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Art. 34, comma 6, del D.P.R.n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esonero	IVA	a regime	Regime speciale	-18,2	-18,2	-18,2			Imprenditori agricoli, con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, che effettuano cessioni di prodotti agricoli	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Art. 34, comma 7, del D.P.R.n. 633/72	Assoggettamento ad IVA dei conferimenti alle cooperative dei prodotti agricoli dei soci differito al momento del pagamento del prezzo	IVA	a regime	IVA per cassa	Non quantificabile					Soggetti conferenti beni a cooperative agricole	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Art. 5 del DPR n. 131/1986	Locazione di fondi rustici (aliquota dello 0,5%)	REGISTRO	a regime	Riduzione aliquota	-9,6	-9,6	-9,6			Soggetti operanti nel settore agricolo	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Art. 14 della Legge n. 441/98	Per favorire la continuità della impresa agricola gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte oggetto di successione o di donazione tra ascendenti o discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo (e dall'INVIM) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa. Quanto precede a condizione che i soggetti interessati siano coltivatori diretti che non hanno compiuto i quaranta anni e che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	a regime	Esenzione ovvero applicazine di imposte in misura fissa	Non quantificabile					Eredi e donatori di aziende	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Art. 39, comma 7, del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385	Misure in materia di annotazioni ipotecarie relative ad operazioni di credito fondiario	IPOCATASTALI	a regime	Riduzione di oneri per diritti di scritturato ed annotazioni ipotecarie	Non quantificabile					Enti bancari e privati	<input checked="" type="checkbox"/>
21	comma 4-bis dell'art. 2 del D.L. n. 194 del 2009, modificato dall'art. 1, comma 41, della legge n. 220 del 2010 e dall'art. 1, comma 907 della legge n. 208 del 2015	Imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa sui trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	misura fissa d'imposta	-1,0	-1,0	-1,0			proprietari, coniugi, parenti in linea retta che siano coltivatori e conviventi	
22	Legge 25 maggio 1970 n. 364, articolo 21	Contratti di assicurazione a favore di soci di consorzi, associazioni e cooperative agricole di cui alla legge 364 del 1970. (nota. La legge è stata abrogata dall'articolo 16 del Digs 29 marzo 2004, n. 102 , salvo quanto previsto dall'articolo 21 , comma 6 della stesa legge)	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soci di consorzi, e cooperative agricole nonché di associazioni di produttori agricoli.	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE												
23	Tabella A, punto 10, TUA	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-0,3	-0,3	-0,3			Imprese che si occupano di estrazione di idrocarburi	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
24	Tabella A, punto 11 TUA	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia (per gli oli vegetali non modificati chimicamente è prevista l'esenzione da accisa)	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-0,5	-0,5	-0,5			Imprese che producono energia elettrica	<input checked="" type="checkbox"/>
25	Tabella A, punto 11-bis, TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	-0,5	-0,5	-0,5			Imprese che operano nel settore della gasificazione e che ottengono, durante il processo di gasificazione, energia elettrica	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Tabella A, punto 14, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	ACCISA	a regime	Esenzione dall'accisa	-0,5	-0,5	-0,5			Soggetti che svolgono attività di produzione di magnesio da acqua di mare	<input checked="" type="checkbox"/>
27	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-11,4	-11,4	-11,4			Persone giuridiche che impiegano il GPL come combustibile in specifici impianti	<input checked="" type="checkbox"/>
28	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-0,8	-0,8	-0,8			Persone giuridiche che impiegano il GPL come carburante per autotrazione negli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>
29	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Riduzione dell'accisa su combustibili (gasolio e gas naturale) e carburanti (benzina e gasolio) impiegati dalle Forze armate nazionali	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-29,6	-29,6	-29,6			Forze armate nazionali	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Esenzione dell'accisa su combustibili (GPL) e carburanti (GPL e gas naturale) impiegati dalle Forze armate nazionali	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa							
31	Art. 17, comma 4 bis, TUA	Esenzione dall'accisa sui tabacchi denaturati e usati a fini industriali od orticoli, distrutti sotto sorveglianza amministrativa, destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti, riutilizzati dal produttore.	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	Non quantificabile					Aziende che eseguono prove scientifiche e relative alla qualità dei prodotti	<input checked="" type="checkbox"/>
32	Art. 21-bis, TUA	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	ACCISA	2019	Applicazione di aliquote ridotte	-2,2	-2,2	-2,2			Soggetti consumatori delle emulsioni di gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua uso carburazione	
33	Art. 26, comma 6, TUA	Non sottoposizione ad accisa delle miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce	ACCISA	a regime	Esclusione da accisa	-1,0	-1,0	-1,0			Autoproduttori di miscele gassose di origine biologica	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Art. 27, comma 3, lett. h), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	Non quantificabile					Aziende che utilizzano alcool e bevande alcoliche come campioni	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Art. 27, comma 3, lett. i), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcool e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	Non quantificabile					Produttori di beni con utilizzo di alcool e bevande alcoliche	<input checked="" type="checkbox"/>
36	Art. 33, comma 2, TUA	Determinazione forfettaria dell'accisa sull'alcool etilico prodotto da piccoli alambicchi	ACCISA	a regime	Imposta a forfait	Non quantificabile					Piccoli produttori di alcool etilico con possiedono alambicchi di capacità non superiore a 2 ettolitri che non producono più di 3 ettolitri di alcool anidro in un anno	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
37	Art. 52, comma 2, lettera b), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati	ACCISA	a regime	Esclusione da accisa	Non quantificabile					Produttori di energia a bordo di aeromobili, navi e autoveicoli, nonché forze armate	<input checked="" type="checkbox"/>
38	Art. 52, comma 2, lettera c), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico	ACCISA	a regime	Esclusione da accisa	Non quantificabile					Produttori di energia da gruppi elettrogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
39	Art. 52, comma 2, lettera d), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore a 1 kW, nonché prodotta da officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW	ACCISA	a regime	Esclusione da accisa	Non quantificabile					Produttori di energia da piccoli impianti	<input checked="" type="checkbox"/>
40	Art. 52, comma 3, lett. b) , TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	-49,2	-49,2	-49,2			Soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza disponibile > 20 kW) che producono energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione	<input checked="" type="checkbox"/>
41	Art. 52, comma 2, lettera a), TUA	Esclusione, dal campo di applicazione dell'accisa, dell'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, aventi potenza non superiore a 20 kW	ACCISA	a regime	Esclusione da accisa	Non quantificabile					Produttori di energia da fonti rinnovabili	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98 successive modificazioni e integrazioni	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-24,0	-24,0	-24,0	197	-121.827,4	Gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa in comuni delle zone climatiche E ed F e gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica	<input checked="" type="checkbox"/>
43	Art. 52, comma 3, lett. c), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	-67,5	-67,5	-67,5			imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)	<input checked="" type="checkbox"/>
44	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano. Esenzione dall'accisa	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	-7,7	-7,7	-7,7			imprese che operano nel settore del trasporto pubblico urbano ed interurbano	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	ACCISA	a regime	Esenzione da accisa	-634,1	-634,1	-634,1			Soggetti privati (consumo fino a 150 kWh mensili e potenza fino a 3 kW)	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Art. 55, comma 3, lett. f), TUA	Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a cottimo" (piccole forniture)	ACCISA	a regime	Imposta a forfait	Non quantificabile					Consumatori di energia elettrica	<input checked="" type="checkbox"/>
47	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori)	ACCISA	a regime	Imposta a forfait	Non quantificabile					Soggetti che producono (e consumano) energia elettrica prodotta con impianti non dotati di contatori	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
48	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori)	ACCISA	a regime	Imposta a forfait	Non quantificabile					Soggetti che esercitano impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza disponibile non superiore a 100 kW	<input checked="" type="checkbox"/>
49	Art. 62, comma 2, TUA	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta	IMPOSTA DI CONSUMO ?	a regime	Esenzione dall'imposta di consumo	-1,0	-1,0	-1,0			Soggetti produttori di gomma naturale e sintetica, di materie plastiche, di anticarsassitari che impiegano oli lubrificanti come materia prima	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Art. 2, comma 11 della legge n. 203/08	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui -	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-58,1	-58,1	-58,1			Utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 mc per anno	<input checked="" type="checkbox"/>
51	Articolo 22, comma 2-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come inserito dall'articolo 1, comma 367, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati in macchinari per il trasbordo merci in porti logistici	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-1,8	-1,8	-1,8			Soggetti che impiegano prodotti energetici per l'azionamento di macchine per il trasbordo delle merci nei porti logistici	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE												
52	Art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008, Art. 23, commi 12-15 D.L. n. 98 del 2011 prorogato dall'art. 20 del D.L. n. 201/2011; Art. 1, co. 502, 503 e 505, legge n. 228/2012; Art. 1, co. 95 e 96 della legg en. 208/2015. Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'avviamento, ai marchi di impresa e ad altre attività	Il soggetto beneficiario di una operazione straordinaria può assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, a imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16%. E', inoltre, possibile riallineare i valori relativi ad attività diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie), assoggettando i maggiori valori a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. L'agevolazione è applicabile anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.	Imposizione sostitutiva	a regime	Imposizione sostitutiva	85,0	59,0	29,0	54	1.574.074,1	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie	<input checked="" type="checkbox"/>
53	Art. 23, commi da 12 a 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.	Estensione alle partecipazioni di controllo, anche quelle acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda, della disciplina di riallineamento dei maggior valori iscritti in bilancio a seguito di aggregazioni aziendali, recata dall'art. 15, commi 10-12, del DL 185/2008.	Imposizione sostitutiva	a regime	Imposizione sostitutiva	-4,8	-4,8	-4,8			Soggetti che effettuano operazioni straordinarie	<input checked="" type="checkbox"/>
54	Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 1, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011	Non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota del 90 per cento degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	-127,4	-127,4	-127,4	26.133	-4.875,1	Società cooperative e loro consorzi	<input checked="" type="checkbox"/>
55	Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 2, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011	Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 142/2001 e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973 destinate ad aumento del capitale non concorrono a formare il reddito imponibile	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	-1,5	-1,5	-1,5		-57,4	Società cooperative e loro consorzi	<input checked="" type="checkbox"/>
56	Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 3, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011	Ritenute su interessi corrisposti ai soci persone fisiche delle cooperative	RITENUTA SU REDDITI FINANZIARI	a regime	Ritenuta a titolo d'imposta	-10,7	-10,7	-10,7	1.412	-7.542,5	Soci persone fisiche delle cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
57	Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUIR D.M. 25 luglio 2008 Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali.	Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva. Misura dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	Imposizione sostitutiva	a regime	Imposizione sostitutiva	88,0	74,1	74,1	571	154.115,6	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie	<input checked="" type="checkbox"/>
58	Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.	IRES	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-12,6	-12,6	-12,6	169	-74.556,2	Società cooperative e loro consorzi	<input checked="" type="checkbox"/>
59	Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08 - D.L. n. 138/2011; D.L. n. 91/2014	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente: a) per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole; b) per la quota del 40% degli utili netti delle altre cooperative; c) per la quota del 65% degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative NON a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30% degli utili netti annuali (23% per coop di consumo, dal 2015), a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.	IRES	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-73,9	-73,9	-73,9	26.133	-2.827,8	Società cooperative e loro consorzi	<input checked="" type="checkbox"/>
60	Art. 10, del D.P.R. n. 601/1973; art. 2, comma 8, della Legge 350/2003 e art. 1, commi 460 e 461, della Legge n. 311/2004	Sono esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali.	IRES	a regime	Esenzione IRES						Società cooperative agricole e loro consorzi	<input checked="" type="checkbox"/>
61	Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, commi 462 e 463, L. n. 311/2004	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi; se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà	IRES	a regime	Esenzione IRES	-68,4	-68,4	-68,4	8.787	-7.784,2	Società cooperative di produzione e lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>
62	Comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Conferimenti immobili in SIQ,SIHQ e Fondi immobiliari	Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili: - in SIHQ; - in SIHQ; - in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 140, art. 1 L.296/2006).	Imposizione sostitutiva	a regime	Imposizione sostitutiva	21,5	12,4	3,2			Soggetti che effettuano il conferimento	<input checked="" type="checkbox"/>
63	Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art.1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art.1, comma 8, del D.L. n.194/09; Art. 2, comma 5, del D.L. n. 225/2010; art. 34 co. 1-3 L. 183/2011 come modificato dall'art. 4, comma 7-bis, DL 69/2013.	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	IRES	a regime	Deduzione forfetaria dal reddito d'impresa	-86,0	-86,0	-86,0	11.349	-7.577,8	Esercenti impianti di distribuzione di carburante	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
64	Artt. da 155 a 161, TUIR	Tonnage tax: regime di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR	IRES	a regime	Regime forfetario	-23,0	-23,0	-23,0	79	-291.139,2	Soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato).	<input checked="" type="checkbox"/>
65	Art. 11 della Legge n. 59/92	I versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	IRES	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-9,6	-9,6	-9,6	26.133	-367,4	Società cooperative e loro consorzi	<input checked="" type="checkbox"/>
66	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000	Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF.	IRPEF \ IRES	a regime	Riduzione dell'imponibile	-13,0	-13,0	-13,0	90	-144.444,4	Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale	<input checked="" type="checkbox"/>
67	Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92	Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.	IRES	a regime	Esclusione	-2,3	-2,3	-2,3	211	-10.900,5	Società cooperative e loro consorzi	<input checked="" type="checkbox"/>
68	Comma 126, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIIHQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.	L'ingresso nel regime speciale SIIQ e SIIHQ comporta il realizzo a valore normale degli immobili, nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 %.	IRES	a regime	Regime speciale	Effetti di trascurabile entità					SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIIQ), ovvero quotate (SIIHQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006	<input checked="" type="checkbox"/>
69	Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Previsione di un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 19%, delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	Imposizione sostitutiva	a regime	Imposizione sostitutiva	Effetti di trascurabile entità					Chi effettua conferimenti di beni o aziende. L'imposta sostitutiva è applicabile anche alle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett a), b).	<input checked="" type="checkbox"/>
70	Art. 15 legge 25 gennaio 1994, n. 86 Imposta sostitutiva dei fondi immobiliari chiusi	Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi comuni d'investimento immobiliare già istituiti nel settembre 2001, possono assoggettare ad imposta sostitutiva IRES del 25% il reddito relativo alla gestione di ciascun fondo.	Imposizione sostitutiva	a regime	Imposizione sostitutiva	Non quantificabile					Società di gestione di fondi immobiliari chiusi	<input checked="" type="checkbox"/>
71	Art. 22 del D.P.R. n. 601/1973	I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1961 e n. 1068/1964, e al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini IRES, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia.	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Fondi di garanzia di cui alle leggi nn. 454/1961 e 1068/1964, nonché al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
72	Art. 2, commi da 218 a 220, della Legge n. 244/2007	Procedura accelerata di ammortamento dei beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali non inferiore a 10 anni ed equipaggio di almeno 6 persone qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del Tuir (trasparenza fiscale), ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.	IRPEF IRES	a regime	Esclusioni dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	Non quantificabile					Titolari di beni mobili registrati	<input checked="" type="checkbox"/>
73	Art. 66, c. 4., TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei ricavi) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	-42,8	-42,8	-42,8	184.162	-232,4	Intermediari, rappresentanti di commercio ed esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere.	<input checked="" type="checkbox"/>
74	Art. 66, c.5., TUIR; art. 1, co. 652 legge n. 208/2015	Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni. Previsto un importo unico di deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre i confini del Comune in cui ha sede l'impresa. Per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore nell'ambito del Comune ove ha sede l'impresa viene prevista una deduzione pari al 35 per cento dell'importo spettante in caso di trasporto fuori Comune	IRPEF IRES	a regime	Esclusione dal reddito	-60,0	ND (ad oggi risulta uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2016 e di 60 milioni di euro per il 2017)		23.795	-2.521,5	Esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni	
75	Art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007	Esenzione dall'Ires del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.	IRES	a regime	Esenzione IRES e IRAP	-17,6	-17,6	-17,6	90	-195.555,6	SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), ovvero quotate (SIQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 29	<input checked="" type="checkbox"/>
76	Art. 29, D.L. 179/2012	Incentivi all'investimento in start-up innovative	IRPEF IRES	2016	Detrazione e Deduzione	Effetti di trascurabile entità					Tutti i soggetti IRPEF e IRES	
77	Art. 4, DL 3/2015	Incentivi all'investimento in PMI innovative	IRPEF IRES	a regime	Detrazione e Deduzione	Effetti di trascurabile entità					Tutti i soggetti IRPEF e IRES	
78	Art. 1, commi da 134 a 136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Tassazione degli azionisti sugli utili corrisposti da SIQ o SINQ. Ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare. La misura è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.	RETENUTA SU REDDITI FINANZIARI	a regime	Imposizione sostitutiva/riduzione aliquota	-3,2	-3,2	-3,2			Tassazione degli azionisti	<input checked="" type="checkbox"/>
79	Art. 1, co. 89-90 legge n. 208/2015	Rientrano tra i soggetti per i quali l'Ires è ridotta alla metà di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società (con personalità giuridica) che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/13. Per tali soggetti è stato inoltre stabilito che non si considerano contributi o liberalità, e pertanto non sono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 del Tuir, i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.	IRES	A regime	Riduzione aliquota Ires/Irrelevanza contributi pubblici	-5,8	-5,8	-5,8			Società che hanno la stessa finalità degli IACP	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
80	Art. 1, co. 889-897 legge n. 208/2015	Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/14. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.	IRPEF IRES	Bilancio successivo a quello in corso al 31/12/14 il cui termine di approvazione scade dopo l'1/1/16	Rivalutazione valore fiscale dei beni	Effetti di trascurabile entità				Soggetti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir		
81	Art. 1, co. 987-989 legge n.208/2015 - art. 100, co. 2, lett. o-ter) del Tuir	Sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Le medesime somme sono deducibili dall'IRAP. Tali agevolazioni si applicano dall'esercizio in corso al 31/12/15.	IRES IRAP	A regime	Deduzione	-10,5	-10,5	-10,5			Banche e altri soggetti	
82	Art. 1, co. 170 e 171 legge n. 208/2015	I maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni disposta dalla Banca d'Italia per il risanamento o risoluzione di enti creditizi e delle imprese di investimento, disciplinata dal D.lgs. n. 180/2015 non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né a formare la base imponibile Irap del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi. I maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile Irap dell'ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite: rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.	IRES	A regime	Esclusione dal reddito	Effetti di trascurabile entità					Banche	
83	Art. 1, co. 850 legge n. 208/2015	Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione bancaria la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al co. 55 dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.	IRES	A regime dal 16/11/15	Regime agevolato	Effetti di trascurabile entità					Enti ponte di risoluzione bancaria	
84	Art. 1, co. 853 legge n. 208/2015	Escluse dalle sopravvenienze attive i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.	IRES	A regime	Esclusione dal reddito di sopravvenienze attive	Effetti di trascurabile entità					Enti ponte delle procedure di risoluzione bancaria	
85	Art. 15 D.L. n. 18/2016	La cessione di diritti, attività e passività di una banca sottoposta a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini Ires e Irap. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.	IRES	a regime	Regime agevolato	Effetti di trascurabile entità					Banche	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
86	Art. 14 D.L. n. 18/2016. Art. 88, co. 3 bis Tuir.	Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi o che sono stati sottoposti a procedure di crisi nei 24 mesi antecedenti alla data in cui hanno ricevuto il contributo. Inserimento comma 3 bis all'art. 88 del Tuir. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti ad alcune procedure concorsuali, alle procedure di crisi di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 180/2015 (dissesto o rischio di dissesto bancario), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 70 e ss. del D.lgs. n.385/1993.	IRPEF\RES	a regime (previsto un regime transitorio di deduzione frazionata in 5 quote costanti per il periodo d'imposta in corso al 16/2/16	Regime agevolato	-2,0	-2,0	-2,0			Soggetti sottoposti a procedure concorsuali, procedure di crisi bancaria, amministrazione straordinaria	
87	art.4, comma 1, del D.L. n. 457/97 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999	Credito d'imposta a favore delle imprese armatoriali	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-210,0	-23,0	-23,0			Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale e soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale	<input checked="" type="checkbox"/>
88	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-6,5	-6,5	-6,5			Imprese esercenti pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari	<input checked="" type="checkbox"/>
89	Art. 6-bis, comma 1, e 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta IRPEF	Stima già compresa nel punto 88					Imprese esercenti la pesca oltre gli stretti e la pesca mediterranea	<input checked="" type="checkbox"/>
90	Art. 1, commi da 325 a 337, della Legge 244/07, prorogata dalla Legge 10/2011. A regime con art. 8 dl 91/2013. Art. 1, comma 331, L. 28 dicembre 2015, n. 208	Crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività cinematografiche	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-77,0	-77,0	-77,0	771	-99.870,3	L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore	<input checked="" type="checkbox"/>
91	Art. 20 del D.LGS. n. 60/99 (cfr. Art. 1, comma 577, della L. n. 147/2013 e D.P.C.M. 20/02/2014; Taglio delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta)	Credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-27,0	-27,0	-27,0	808	-33.415,8	Esercenti sale cinematografiche	<input checked="" type="checkbox"/>
92	Arti. 3 e 4, della Legge n.193/2000, come modificati dall'art. 3-bis, comma 2, del DL n. 78/2013; D.M. n. 87/2002 e DM 24/7/2014	Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-5,0	-5,0	-5,0	344	-14.534,9	Imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari.	<input checked="" type="checkbox"/>
93	Art. 50, commi 6 e 13-bis, del D.L. n. 269/03	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					Farmacie pubbliche e private	<input checked="" type="checkbox"/>
94	Art. 61, comma 13, della Legge n. 289/02	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					Imprese che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
95	Art. 8, 2 DL n. 91/2013, convertito dalla L. n. 112/2013 - DM 5/2/2014	Credito d'imposta per i produttori indipendenti di opere audiovisive	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-25,0	-25,0	-25,0	26	-961.538,5	produttori indipendenti di opere audiovisive	
96	art. 1 del DL n. 83/2014 convertito L. n. 106/2014 e art. 1, c. 318-319, della L. n. 208/2015	ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-2,1	-7,8	-7,8	66	-31.818,2	Persone fisiche, enti non commerciali e imprese	
97	art. 9 del DL n. 83/2014 convertito L. n. 106/2014	Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi	Credito d'imposta		Credito d'imposta	-2,0	-2,0	-2,0			esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator	
98	Art. 6, comma 10, del DL 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014.	Credito d'imposta per le spese relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps.	Credito d'imposta	2017 NON ATTUATO	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					piccole e medie imprese ovvero consorzi e reti di piccole e medie imprese	
99	Art. 4 del DL n. 63/2012 e art. 12 D.L. 30/12/2015, n. 210	Credito d'imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali	Credito d'imposta	2016	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					operatori della rete, distributori ed edicolanti	
100	Art. 33 del DL n. 179/2012	Credito d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture	Credito d'imposta	progettazione definitiva approvata entro il 31 dicembre 2016	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato	
101	Art. 18, L. 183/2011	Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione (RU Codice 94)	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					Soggetto che realizza l'infrastruttura	
102	Articolo 20, D.L.gvo n. 28 del 2010	Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione con un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-0,2	-0,2	-0,2	502	-457,8	Persone fisiche e giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
103	art. 1, c.103, L. n. 266/2005; art. 1, c. 396, L. n. 296/2006; art. 1, c.v169, L. n. 244/2007; art. 2, c. 3, L. n. 203/2008; art. 1, c. 150, L. 190/2014; D.M. 29/04/2015, n. 130	Credito d'imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori	Credito d'imposta	2017	Credito d'imposta	-19,0	0,0	0,0	15.826	-1.200,6	autotrasportatori	<input checked="" type="checkbox"/>
104	Art. 17, comma 1, lett.g), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-12,6	-12,6	-12,6			Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
105	Art. 17, comma 1, lett.h), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata dell' indennità per perdita dell'avviamento spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-0,1	-0,1	-0,1	68	-1.470,6	Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
106	Legge 30 dicembre 2010, n. 238 - Art. 16, comma 4, del D.L.gs. n. 147 del 2015	Rientro dei lavoratori e degli studenti in Italia. Riduzione, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa, dell'imponibile per le lavoratrici e i lavoratori	IRPEF	2017	Esclusione dal reddito	-102,7	0,0	0,0	4.854	-21.157,8	Lavoratori e studenti che rientrano in Italia	<input checked="" type="checkbox"/>
107	Art. 16 del D.L.gs. n. 147 del 2015	Riduzione nella misura del 30 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia. L'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta del trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Effetti di trascurabile entità					Lavoratori dipendenti e studenti che rientrano in Italia	
108	Art. 21-bis del D.L. n. 83 del 2015, convertito dalla L. n. 132 del 2015, modificato dall'art. 1, comma 618, della L. n. 208 del 2015	Credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto agli arbitri nel procedimento di arbitro o agli avvocati nel procedimento di negoziazione assistita e riconosciuto, per un importo massimo di euro 250, in caso successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-5,0	-5,0	-5,0			Persone fisiche	
109	Art. 74 della legge 22 ottobre 1971, n. 865	Imposta minima di registro e esenzione da imposta ipotecaria per i trasferimenti di proprietà o concessione del diritto di superficie relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi	IMPOSTA FISSA DI REGISTRO	a regime	Riduzione o esenzione di imposta	Non quantificabile					Imprenditori	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
110	Art. 35, comma 4, TUA	Determinazione forfetaria dell'accisa sulla birra per piccole fabbriche	ACCISA	a regime	Imposta a forfait	Non quantificabile					Piccoli produttori di birra con produttività potenziale mensile inferiore a 2 ettolitri	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO												
111	Tabella A, punto 4, TUA	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-7,6	-7,6	-7,6			Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)	<input checked="" type="checkbox"/>
112	Tabella A, punto 8, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-0,5	-0,5	-0,5			Soggetti operanti nel settore della produzione e collaudo dei motori marini e di aviazione (per i quali è prevista anche la revisione)	<input checked="" type="checkbox"/>
113	Tabella A, punto 12, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-22,9	-22,9	-22,9	16.874	-1.355,9	Soggetti che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autovetture da noleggio da piazza e assimilati	<input checked="" type="checkbox"/>
114	Art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 26/2007 e disposizioni collegate	Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-785,5	-855,5	-855,5			Imprese di autotrasporto	<input checked="" type="checkbox"/>
115	Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per i documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano	IVA	a regime	Regime monofase	Non quantificabile					Aziende del trasporto pubblico urbano	<input checked="" type="checkbox"/>
116	Art. 9, n. 1, del D.P.R. 633/72	Trasporti internazionali di persone	IVA	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte	Non quantificabile					Famiglie ed imprese che utilizzano trasporti internazionali di persone	<input checked="" type="checkbox"/>
117	Art. 10, primo comma, n. 14), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	-12,7	-12,7	-12,7	8.793	-1.438,6	Utenti di servizi taxi	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO												
MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE												
118	Art. 54, comma 8, primo periodo TUIR	Deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione è elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età	IRPEF	a regime	Riduzione dell'imponibile	-49,7	-49,7	-49,7	85.282,0	-582,9	Lavoratori autonomi	<input checked="" type="checkbox"/>
119	Art. 3 del DL n. 145/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, della L. n. 190/2014. DM 27/05/2015	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo	Credito d'imposta	2019	Credito d'imposta	-519,7	-547,0	-547,0			imprese	
120	Art. 1, comma 353, della Legge n. 266/2005	Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità	IRES	a regime	Deduzione	-18,7	-18,7	-18,7	77	-242.550,2	Enti soggetti ad IRES	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
121	Art. 1, co. da 37 a 45 legge n. 190/2014; Art. 5, D.L. del 24/1/15, n. 3 - Art. 1, co. 148 della legge n. 208/2015	Patent Box. Tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di: software protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e modelli; processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Il regime è valevole per 5 esercizi sociali in base a opzione irrevocabile. Esclusione dal reddito del 50% (a regime) dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcuni beni immateriali.	IRPEF/IRES	A regime	Esclusione dal reddito e dalla base imponibile Irap di redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali	-175,3	-175,3	-175,3			Titolari di reddito d'impresa	
MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
122	Art. 9 del DPR n. 601/73	Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione da imposta catastale per atti di trasferimento di terreni in zone montane	REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	Imposta in misura fissa o esenzione	-0,4	-0,4	-0,4			Soggetti operanti in zone montane	<input checked="" type="checkbox"/>
123	Articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133	Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati	DIRITTI VARI	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Consorzi di bonifica	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO												
124	Art. 10, comma 3-bis), TUIR	Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze	IRPEF	a regime	Deduzione	-3.691,0	-3.691,0	-3.691,0	26.100.000	-141,4	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
125	Art. 16-bis del TUIR, introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla L. n. 214 del 2011	Detrazione, nella misura del 36%, delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio	IRPEF	a regime	Detrazione	-143,0	-530,7	-918,5			persone fisiche	
126	Art. 37, comma 4-bis, TUIR, come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 74, della L. n. 92/2012	Determinazione del reddito delle unità immobiliari locatate: riduzione forfetaria del canone di locazione	IRPEF	a regime	Riduzione dell'imponibile	-488,0	-488,0	-488,0	3.283.679	-148,6	Proprietari che affittano immobili	<input checked="" type="checkbox"/>
127	Art. 15, comma 1, lett. b) e comma 1-ter TUIR	Detrazione per interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale	IRPEF	a regime	Detrazione	-1.085,4	-1.085,4	-1.085,4	3.862.582	-281,0	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
128	Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 94, convertito dalla legge n. 473 del 94	Detrazione per interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale	IRPEF	spettante per mutui contratti entro il 31/12/1992	Detrazione	-4,8	-4,8	-4,8	23.348	-205,6	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
129	Articolo 1, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997	Detrazione per interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio	IRPEF	spettante per mutui contratti nel 1997	Detrazione	-0,5	-0,5	-0,5	2.495	-183,5	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
130	Art. 15, comma 1, lett. b-bis) TUIR	Detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale	IRPEF	a regime	Detrazione	-12,2	-12,2	-12,2	76.818	-158,8	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
131	Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, TUIR	Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale	IRPEF	a regime	Detrazione	-378,0	-378,0	-378,0	1.389.734	-272,0	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
132	Art. 8 della Legge n. 431/98	Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 (studenti universitari) nonché del comma 3 dell'art. 1 (contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio).	IRPEF	a regime	Riduzione dell'imponibile	-104,2	-104,2	-104,2	228.037	-456,9	Proprietari che affittano immobili a canone concordato	<input checked="" type="checkbox"/>
133	Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR	Detrazione per spese di manutenzione protezione e restauro delle case vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939	IRPEF	a regime	Detrazione	-4,8	-4,8	-4,8	2.056	-2.339,4	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
134	Art. 10, comma 1, lett. a), TUIR	Deduzione di canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo	IRPEF	a regime	Deduzione	-5,9	-5,9	-5,9			persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
135	Art. 1, comma 496, della Legge n. 266/05	Applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni	Imposizione sostitutiva	a regime	Imposizione sostitutiva	-0,2	-0,2	-0,2			Proprietari degli immobili	<input checked="" type="checkbox"/>
136	Art. 42, TUIR	Non sono produttive di redditi di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni e destinate a specifici utilizzi	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Possessore o affittuario dei terreni destinati a specifici utilizzi	<input checked="" type="checkbox"/>
137	Art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" come, da ultimo, modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 102 del 2013 convertito dalla L. n. 124 del 2013	Cedolare secca. Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF nonché dell'imposta di registro e di bollo, con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 19% nell'ipotesi di locazione a canone concordato	Imposizione sostitutiva	a regime	Imposizione sostitutiva	-1.442,4	-1.356,8	-1.356,8	1.496.093	-964,1	Proprietari degli immobili locati	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
138	Art. 9, comma 1, del D.L. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80	L'aliquota della cedolare secca nelle ipotesi di locazione a canone concordato è ridotta al 10 per cento	Imposizione sostitutiva	2017	Imposizione sostitutiva	-85,6	0,0	0,0	311.714	-274,6	Proprietari degli immobili locati	
139	Art. 21 del D.L. n. 133 del 2014, convertito dalla L. n. 164 del 2014 - D.M. 8 settembre 2015	Deduzione per l'acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, o sulle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, che saranno successivamente concesse in locazione, per almeno otto anni, a canone agevolato. L'agevolazione fiscale è riconosciuta anche quando l'unità immobiliare acquistata è ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.	IRPEF	2017	Deduzione	-0,5	0,0	0,0	728	-673,1	persone fisiche non esercenti attività commerciale	
140	Art. 19, comma 15-bis, D.L. n. 201 del 2011	Esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) con riferimento al possesso dell'abitazione principale o della casa coniugale assegnata al coniuge.	IVIE	a regime	Esenzione						persone fisiche residenti proprietarie dell'immobile o titolari di altro diritto reale	
141	Art. 19, comma 15-bis, D.L. n. 201 del 2011	Aliquota ridotta dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) con riferimento al possesso dell'abitazione principale o della casa coniugale assegnata al coniuge, appartenente alla categoria degli immobili di lusso.	IVIE	a regime	Aliquota ridotta e detrazione	-0,8	-0,8	-0,8			persone fisiche residenti proprietarie dell'immobile o titolari di altro diritto reale	
142	Nota 2-bis all'art.1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986	Misura per l'acquisto della prima casa: riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro	REGISTRO	a regime	Riduzione aliquota	-1.381,0	-1.381,0	-1.381,0	323.555	-4.268,2	Privati acquirenti prima casa di abitazione	<input checked="" type="checkbox"/>
143	Tariffa speciale Allegato B - art.1 alla Legge n. 1216/61 Art. 1	Case popolari ed economiche .Contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	A regime	Riduzione imposta	-73,0	-73,0	-73,0			Privati che contraggono l'assicurazione	<input checked="" type="checkbox"/>
144	Tariffa speciale Allegato B - Legge n. 1216/61 Art. 3	Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato .Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7, lettera a) della Tariffa allegato A			Riduzione imposta	Non quantificabile					Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	<input checked="" type="checkbox"/>
145	Art. 17, comma 1, lett.g-bis), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-1,1	-1,1	-1,1	1.517	-725,1	Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
146	Art. 8 del DL n. 47/2014, convertito dalla L. n. 80/2014.	Credito d'imposta per il riscatto a termine dell'alloggio sociale	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-0,5	-0,5	-0,5			imprese	
147	Art.5 della Legge n.168/82	Applicazione delle imposte ipotecaria, catastale e imposta di registro in misura fissa in relazione a a) permuta di immobili compresi in piani di recupero b) trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero	REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	Imposte in misura fissa	-0,2	-0,2	-0,2			Soggetti attuatori di interventi edilizi pubblica in zone particolari	<input checked="" type="checkbox"/>
148	Art. 32 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento della proprietà: a) delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica b) delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi	REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	Imposta in misura fissa o esenzione	-6,7	-6,7	-6,7	1.212	-5.528,1	Soggetti attuatori di interventi di edilizia pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>
149	Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.lgs n. 347 del 1990	Applicazione imposta ipotecaria in misura fissa per gli acquisti della prima casa	IMPOSTA IPOTECARIA	a regime	Imposta in misura fissa	-363,2	-363,2	-363,2	60.027	-6.049,9	Acquirenti di immobili ceduti da soggetti IVA	<input checked="" type="checkbox"/>
150	Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.lgs n. 347 del 1990	Applicazione imposta catastale in misura fissa per gli acquisti della prima casa	IMPOSTA CATASTALE	a regime	Imposta in misura fissa	-559,6	-559,6	-559,6	323.555	-1.729,4	Privati acquirenti di immobili aventi i requisiti per fruire dei benefici previsti per la prima casa nei trasferimenti soggetti ad imposta di registro	<input checked="" type="checkbox"/>
151	Art. 8, comma 1, della Legge n.431/98	Riduzione della base imponibile al 70 per cento del corrispettivo annuo per l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo	REGISTRO	a regime	Riduzione della base imponibile	-5,9	-5,9	-5,9			Locatore e conduttore dell'immobile	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
152	Art. 2, comma 1-bis, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257	Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i mutui concessi da istituti ed enti previdenziali per l'acquisto di abitazioni	Imposta sostitutiva	a regime	Imposta sostitutiva	Non quantificabile					Privati che accedono a prestazioni creditizie di enti previdenziali .	<input checked="" type="checkbox"/>
153	comma 1-bis dell'art. 8-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, aggiunto dall'art. 1, comma 83, lett. c) n. 1 della legge n. 208 del 2015	Imposta di registro in misura ridotta su cessioni di immobili a banche e società di leasing per locazioni finanziarie a favore di utilizzatori aventi i requisiti "prima casa"	IMPOSTA DI REGISTRO	a regime	riduzione di aliquota	-32,0	-36,6	-41,2			banche e società di leasing	
MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE												
154	Art. 15, comma 1, lett. c) e comma 2, TUIR	Detrazione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, spese per prestazioni mediche specialistiche	IRPEF	a regime	Detrazione	-3.051,6	-3.051,6	-3.051,6	16.949.460	-180,0	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
155	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Detrazione per contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso	IRPEF	a regime	Detrazione	-8,3	-8,3	-8,3	110.938	-75,2	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
156	Art. 8, comma 3, della Legge n. 52/01	Detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "ospedale Galliera" di Genova	IRPEF	a regime	Detrazione	-0,1	-0,1	-0,1	120	-833,3	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
157	Tabella A, punto 13, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze -	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-2,6	-2,6	-2,6			Enti di assistenza e di pronto soccorso individuati mediante provvedimento dell'Amministrazione finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>
158	Art. 1, commi 960-963, della L. 28 dicembre 2015, n. 208	Aliquota IVA ridotta del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi	IVA	Dal 1° gennaio 2016	Beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5%	-780,3	-780,3	-780,3			Consumatori finali destinatari delle operazioni di cui alla tabella A, parte II-bis	
159	Art. 10, primo comma, n. 18), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni sanitarie	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	Non quantificabile					Famiglie	<input checked="" type="checkbox"/>
160	Art. 10, primo comma, n. 19), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	Non quantificabile					Famiglie	<input checked="" type="checkbox"/>
161	Art. 10, primo comma, n. 24), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	Non quantificabile					Famiglie ed Istituzioni sanitarie	<input checked="" type="checkbox"/>
162	Art. 10, primo comma, n. 27-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità' e simili, in favore di persone disagiate rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	Non quantificabile					Famiglie	<input checked="" type="checkbox"/>
163	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	IRPEF	a regime	Deduzione	-251,8	-251,8	-251,8	215.659	-1.167,4	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
164	Art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR	Deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti ai sensi del d.lgs 502 del 1992	IRPEF	a regime	Deduzione	-23,0	-23,0	-23,0	108.905	-211,5	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
165	Art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 269	Esenzione da imposta di donazione, ipotecarie e catastali per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie	IMPOSTA DI DONAZIONE E IPOCATASTALI	a regime	Esenzione	-0,2	-0,2	-0,2			Enti assistenziali	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI												
166	Art. 15, comma 1, lett. h), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e altre persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	IRPEF	a regime	Detrazione	-1,3	-1,3	-1,3	10.286	-128,3	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
167	Art. 1 del D.L. n. 83 del 2014 convertito dalla L. n. 106 del 2014 modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 318, lettere a) e b), della L. n. 208 del 2015	Credito di imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	Stima compresa nell'agevolazione n. 96					persone fisiche	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
168	Art. 15, comma 1, lett. i), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore delle persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo	IRPEF	a regime	Detrazione	-0,1	-0,1	-0,1	1.061	-94,3	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
169	Art. 1, comma 1, della Legge n. 28/99	Detrazione per erogazioni liberali in denaro alla Società di cultura "La Biennale di Venezia"	IRPEF	a regime	Detrazione	Effetti di trascurabile entità			265	-113,2	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
170	Art. 25, comma 2, Dlgs 367 del 1996	Innalzamento al 30 per cento del limite di detraibilità per le persone fisiche e di deducibilità per le imprese, società e enti delle somme versate al patrimonio degli enti operanti nel settore musicale al momento della partecipazione	IRPEF\IRES	a regime	Detrazione o deduzione	Effetti di trascurabile entità			1.759		persone fisiche, società e enti	<input checked="" type="checkbox"/>
171	Art. 100, comma 1 e comma 2 lett. a), b), d), e), TUIR	Deduzione dal reddito d'impresa con limiti determinati per le single fattispecie - tra cui: a) opere o servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono le finalità di cui alla lettera a), ovvero di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni in favore delle O.N.G.; c) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica; d) erogazioni liberali a favore di concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario; e) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate.	IRPEF\IRES	a regime	Deduzione	-38,6	-38,6	-38,6	18.085	-2.134,4	Persone giuridiche + SP + PF reddito di impresa	<input checked="" type="checkbox"/>
172	Art. 100, c. 2, lett. f), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni riconosciute con finalità di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	IRPEF\IRES									<input checked="" type="checkbox"/>
173	Art. 100, c.2, lett. g), TUIR	Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo	IRPEF\IRES									<input checked="" type="checkbox"/>
174	Art. 100, c. 2, lett.h), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 o al 2% del reddito d'impresa a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie	IRPEF\IRES									<input checked="" type="checkbox"/>
175	Art. 100, c. 2, lett i), TUIR	Deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, nel limite del 5% dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS	IRPEF\IRES									<input checked="" type="checkbox"/>
176	Art. 100, c.2, lett. l), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	IRPEF\IRES									<input checked="" type="checkbox"/>
177	Art. 100, c.2, lett. m), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo	IRPEF\IRES									<input checked="" type="checkbox"/>
178	Art. 100, c.2, lett. n), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali e zone di speciale tutela paesistico-ambientale	IRPEF\IRES									<input checked="" type="checkbox"/>
179	Art. 100, c. 2, lett. o), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità	IRPEF\IRES									<input checked="" type="checkbox"/>
180	Art. 100, c. 2, lett. o-bis), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	IRPEF\IRES									<input checked="" type="checkbox"/>
181	Art.5-bis del D.P.R.n. 601 del 1973	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali (totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche)	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Proprietari degli immobili	<input checked="" type="checkbox"/>
182	Art. 1, comma 1 e 2, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	Detrazione e deducibilità delle erogazioni liberali in denaro in favore della Fondazione La Biennale di Venezia	IRES	a regime	Detrazione e Deduzione	Effetti di trascurabile entità					Persone giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
183	Art.1, comma 3, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	I proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esclusi dalle imposte sui redditi	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	Effetti di trascurabile entità				Fondazione La Biennale di Venezia	<input checked="" type="checkbox"/>	
184	Art.25, comma 1,del D.L.gs n.367/96	Detrazione e deducibilità dal reddito d'impresa per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni musicali nella misura del 30 per cento (Misura già riportata al n. 205)	IRPEF\IRES	a regime	Detrazioni e Deduzioni	stima compresa al punto n. 324				Persone fisiche, società e enti	<input checked="" type="checkbox"/>	
185	Art. 25, comma 3, del D.lgs. n.28/04	Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile				Circoli e associazioni nazionali di cultura cinematografica a condizione che siano enti non commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	
186	Art.1, commi 185-187, della Legge n.296/2006 – DM 8.11.2007, n. 228 (Regolamento) –	Equiparazione ai soggetti esenti dall'Ires indicati dall'articolo 74, comma 1 del Tuir per le associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	-0,2	-0,2	-0,2	218	-825,69	Associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali	<input checked="" type="checkbox"/>
187	Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio di enti e associazioni che perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle ONLUS	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile				Beneficiari dei servizi di ONLUS e Associazioni ed Enti del terzo settore	<input checked="" type="checkbox"/>	
188	Art. 3, quarto comma, lett. a), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di diritti d'autore effettuate dagli autori o dai loro eredi	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile				Beneficiari delle cessioni	<input checked="" type="checkbox"/>	
189	Art.13 del D.L.gs. n. 346/90	Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI	a regime	Esclusione dal reddito	-1,0	-1,0	-1,0			Eredi	<input checked="" type="checkbox"/>
190	Nota sub punto 1 all'art. 18 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 641/72	Tasse sulle concessioni governative ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario	CC.GG.	a regime	Riduzione di aliquota	-2,0	-2,0	-2,0			Concessionari privati radiodiffusione	<input checked="" type="checkbox"/>
191	DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 , legge n. 1089 del 1939 e Articolo 1 Tariffa , parte 1 del DPR n. 131 del 1986; articolo 13 del dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 .	Per gli atti relativi a beni culturali di cui alle norme citate, imposta di registro con aliquota ridotta al 3 per cento e base imponibile minima .	IMPOSTA DI REGISTRO	a regime	Riduzione aliquota / Base imponibile a forfait	Non quantificabile					Privati che trasferiscano beni vincolati	<input checked="" type="checkbox"/>
192	DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 , legge n. 1089 del 1939 e articolo 13 del dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 .	Per i Beni culturali di cui alla norma citata, esclusione dall'asse ereditario a talune condizioni ai fini dell'imposta di successione	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Privati che trasferiscano beni vincolati	<input checked="" type="checkbox"/>
193	comma 4-bis dell'art. 2 del D.L. n. 194 del 2009, modificato dall'art. 1, comma 41, della legge n. 220 del 2010 e dall'art. 1, comma 906 della legge n. 208 del 2015	Imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa sui trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	misura fissa d'imposta	-1,0	-1,0	-1,0			proprietari di masi chiusi	
194	Art. 5 DL n. 953 del 1982	Assicurazioni dei Beni di interesse storico e artistico	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Privati ed enti	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
195	Art. 15, comma 1, lettera e), sostituita, da ultimo, dall'art. 1, comma 954, lettera b), della L. n. 208 del 2015, e lettera e-bis), inserita dall'art. 1, comma 151, lettera b), della L. n. 107 del 2015, e-nonché comma 2, TUIR	Detrazione per spese di istruzione	IRPEF	a regime	Detrazione	-345,7	-345,7	-345,7	1.847.272	-187,1	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
196	Art. 1, comma 10, della Legge n. 62/2000	Detrazione di un importo equivalente a quello della borsa di studio erogata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano	IRPEF	a regime	Detrazione	Effetti di trascurabile entità			33		persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
197	Art. 3, comma 3 lett. d-ter), TUIR	Esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Perceptor di borse di studio	<input checked="" type="checkbox"/>
198	art. 6, comma 13, 1488/99	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates di cui alla Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università a condizione che l'importo complessivo annuo non superi euro 7746,85	IRPEF	a regime	Esenzione	Effetti di trascurabile entità					Perceptor di borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates	<input checked="" type="checkbox"/>
199	Art. 4 l. 210/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all'estero.	IRPEF	a regime	Esenzione	-329,7	-329,7	-329,7	74.266,0	-4.439,6	Perceptor di borse di studio corrisposte per la frequenza di specifici corsi post-laurea	<input checked="" type="checkbox"/>
200	Art. 15, comma 1, lett. i- sexies) e comma 2, TUIR, come integrata dall'art. 16, comma 1, della L. n. 217 del 2011	Detrazione per canoni di locazione (contratti ex lege n. 431 del 1998) stipulati da studenti universitari	IRPEF	a regime	Detrazione	-74,4	-74,4	-74,4	235.107	-316,6	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
201	Art. 4 della Legge n. 476/84 - Art. 1, comma 50, della L. n. 208 del 2015	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari - Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio erogate nell'ambito del programma "Erasmus +"	IRPEF	a regime	Esenzione	-8,3	-8,3	-8,3			Perceptor di borse di studio	
202	Art. 4 della Legge n. 407/98 - art. 1, comma 255, L. 28 dicembre 2015, n. 208.	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.	IRPEF	a regime	Esenzione	-0,7	-0,7	-0,7			Perceptor di borse di studio	
203	Art. 1, comma 51, della L. n. 208 del 2015	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, specializzazione ecc. erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano.	IRPEF	a regime	Esenzione	-0,2	-0,2	-0,2			Perceptor di borse di studio	
204	Art.10, comma 1, lett. l-quater), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali	IRPEF	a regime	Deduzione	-1,3	-1,3	-1,3	13.995	-95,0	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
205	Art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR, modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 3, del D.L. n. 104 del 2013 convertito dalla L. n. 128 del 2013	Detrazione per erogazioni liberali, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa	IRPEF	a regime	Detrazione	-5,5	-5,5	-5,5	213.533	-25,7	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
206	Art. 8, comma 3, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche e culturali a carattere nazionale o internazionale svolte da collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattico.	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Istituti universitari riconosciuti	<input checked="" type="checkbox"/>
207	Art. 1, commi da 145 a 149 L.13 luglio 2015, n. 107, modificato dall'art. 1, comma 231, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208,	Credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate agli istituti del Sistema nazionale d'istruzione ("School Bonus")	Credito d'imposta	2018	Credito d'imposta	-7,5	-15,0	-20,8			persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
208	Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 14, lettere a) e b), della L. n. 190 del 2014	Detassazione ai fini Irpef sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. La misura spetta per il periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza fiscale e per i tre periodi di imposta successivi	IRPEF	2017	Esclusione al 90 %	-93,9	-93,9	-93,9	4.171	-22.512,6	Docenti e ricercatori scientifici	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA												
209	Art. 3, comma 3, lett. b), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti del giudice	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	-296,9	-296,9	-296,9	85.646	-3.466,6	Coniuge separato percettore degli assegni periodici per il mantenimento dei figli	<input checked="" type="checkbox"/>
210	Art. 3, comma 3, lett. d), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare	IRPEF			-1.801,5	-1.801,5	-1.801,5	4.339.950	-415,1	percettore degli assegni familiari	<input checked="" type="checkbox"/>
211	Art. 15, comma 1, lett. f), e comma 2, TUIR, modificato dall'art. 12, comma 1, del D.L. n. 102 del 2013, convertito dalla L. n. 124 del 2013	Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza	IRPEF	a regime	Detrazione	-292,8	-292,8	-292,8	5.289.419	-55,4	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
212	Art.10, comma 1, lett. c), TUIR	Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili del matrimonio	IRPEF	a regime	Deduzione	-249,6	-249,6	-249,6	133.492	-1.869,8	coniuge che eroga gli assegni	<input checked="" type="checkbox"/>
213	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR	Detrazione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili; detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti; detrazione per servizi di interpretariato	IRPEF	a regime	Detrazione	-60,8	-60,8	-60,8	57.142	-1.064,0	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
214	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05; art.2, comma 6, della Legge n. 203/08	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	IRPEF	a regime	Detrazione	-34,6	-34,6	-34,6	318.488	-108,8	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
215	Art. 15, comma 1, lett. i-septies) e comma 2, TUIR	Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	IRPEF	a regime	Detrazione	-44,0	-44,0	-44,0	120.017	-366,4	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
216	Art. 10, comma 1, lett.d), TUIR	Deduzione degli assegni periodici, corrisposti in forza di testamento o donazione modale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile	IRPEF	a regime	Deduzione	-5,9	-5,9	-5,9	100.702	-58,8	familiare che eroga gli assegni	<input checked="" type="checkbox"/>
217	Art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR	Deduzione delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione	IRPEF	a regime	Deduzione	-5,9	-5,9	-5,9	100.702	-58,8	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
218	Art. 15, comma 1, lett. l-quater , TUIR	Detrazione spese mantenimento cani guida	IRPEF	a regime	Detrazione	-0,3	-0,3	-0,3	560	-517,9	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
219	Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, sostituita dall'art. 1, comma 954, lettera a), della L. n. 208 del 205	Detrazione spese funebri	IRPEF	a regime	Detrazione	-122,9	-122,9	-122,9	437.697	-280,8	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
220	Art. 10, comma 1, lett. h), TUIR	Deduzione dell'indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione di locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione	IRPEF	a regime	Deduzione	-5,9	-5,9	-5,9	100.702	-58,8	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
221	Art. 10, comma 1, lett. l-ter), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato	IRPEF	a regime	Deduzione	-5,9	-5,9	-5,9	100.702	-58,8	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
222	Art. 11, comma 2-bis, TUIR	Esenzione dall'IRPEF in presenza solo di redditi fondiari di importo non superiore a 500 euro	IRPEF	a regime	Esenzione	-3,3	-3,3	-3,3			Titolari di redditi fondiari inferiori o pari a 500 euro	<input checked="" type="checkbox"/>
223	Art. 11, comma 2, TUIR	Esenzione dalla tassazione dei redditi di terreni fino a euro 185,92 per soggetti titolari di redditi di pensione fino a 7.500 euro	IRPEF	a regime	Esenzione	-3,8	-3,8	-3,8			Titolari di trattamenti pensionistici fino a 7.500 euro	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
224	Art. 6, D.P.R. 601/1973	L'IRES è ridotta alla metà nei confronti di: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013	IRES	a regime	Riduzione d'imposta	-148,4	-148,4	-148,4	13.783	-10.764,2	Enti di assistenza e beneficenza, istituti di istruzione e istituti per le case popolari	<input checked="" type="checkbox"/>
225	Art. 20 del D.L. n. 269/2003	Contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita pari al 20 % per acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato e ONLUS. Il contributo è anticipato dal venditore ed è a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito di imposta	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-11,7	-11,7	-11,7	133	-87.969,9	Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)	<input checked="" type="checkbox"/>
226	Art. 13, commi 2 e 3, del D.Lgs n.460/97	Non si considerato destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.2) Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni non di lusso diversi da quelli indicati al c. 2 alla cui produzione o scambio è diretta all'attività dell'impresa ceduti gratuitamente alle ONLUS (c.3)	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	Effetti di trascurabile entità					Imprese, società e enti	<input checked="" type="checkbox"/>
227	Art. 54 della Legge n.342/2000	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa e sono considerati distrutti ai fini IVA, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche ceduti gratuitamente a enti locali ed enti religiosi, ecc.	IRES	a regime	Esclusione dal reddito ed esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA a monte	Non quantificabile					Enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi	<input checked="" type="checkbox"/>
228	Art. 92 della Legge n. 289/02	Esenzione dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per lo svolgimento occasionale delle attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 1972 a favore dei centri sociali per anziani	IRES	a regime	Esenzione imposta sugli intrattenimenti	Non quantificabile					Centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da ass. o enti di prom. sociale, da fondazioni o enti di patronato, da org. di volontariato nonché da altri soggetti le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi sociali	<input checked="" type="checkbox"/>
229	Art. 1, c. 392-395, della legge n. 208/2015	Credito d'imposta per il contrasto alla povertà minorile	Credito d'imposta	2018	Credito d'imposta	-100,0	-100,0	0,0			fondazioni bancarie	
230	Articolo 54, comma 8-bis, TUIR	Determinazione del reddito di lavoro autonomo di volontari e cooperanti, sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite da MAE di concerto Min Lavoro	IRPEF	a regime	Riduzione dell'imponibile	Non quantificabile					Cooperanti ONLUS	<input checked="" type="checkbox"/>
231	Art. 14, comma 1, del D.L. n. 35/05	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc etc) nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui	IRPEF \ IRES	a regime	Deduzione	-78,1	-78,1	-78,1	667.134	-117,1	persone fisiche e soggetti IRES	<input checked="" type="checkbox"/>
232	Art. 15, comma 1.1, TUIR, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 137, lettera a), della L. n. 190 del 2014	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie.	IRPEF	a regime	Detrazione	-62,6	-62,6	-62,6	758.253	-82,6	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
233	Art. 10, comma 1, lett. i), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana	IRPEF	a regime	Deduzione						persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
234	Art. 10, comma 1, lett. l), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno, delle Assemblies di Dio in Italia edella Tavola Valdese	IRPEF	a regime	Deduzione						persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
235	Art. 16 della legge n. 116 del 1995	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	IRPEF	a regime	Deduzione	-6,1	-6,1	-6,1	77.718	-78,5	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
236	Art. 26, comma 2, legge n. 520 del 1995	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia	IRPEF	a regime	Deduzione						persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
237	Art. 30, comma 2, della L. n. 101 del 1989 sostituito dall'art. 4 della L. n. 638 del 1996	Deduzione dei contributi annuali versati alle Unioni Comunità Ebraiche Italiane	IRPEF	a regime	Deduzione						persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
238	Art. 11 del D.L. n. 149 del 2013, convertito dalla L. n. 13 del 2014	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale dei partiti politici	IRPEF	a regime	Detrazione	-6,3	-6,3	-6,3	11.575	-543,4	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
239	Art. 11 D.L. n. 149/2013	Detrazione del 26% delle erogazioni liberali in denaro ai partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati nonché le società ed enti che controllano tali soggetti, nonché le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.	IRES	A regime	Detrazione	-0,5	-0,5	-0,5	245	-2.040,8	Soggetti Ires (art. 73, co. 1, lett. a e b) del Tuir	
240	Art. 10, comma 1, lett. g), TUIR	Deduzione delle oblazioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative	IRPEF	a regime	Deduzione	-3,3	-3,3	-3,3	44.527	-74,3	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
241	Art.15, comma 1, lett. i-quater), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	IRPEF	a regime	Detrazione	-2,3	-2,3	-2,3	61.721	-37,3	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
242	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR	Detrazione spese veterinarie	IRPEF	a regime	Detrazione	-20,1	-20,1	-20,1	681.625	-29,4	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
243	Art. 8, comma 4, legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato)	Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali come individuate con DM 25 maggio 1995, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Organizzazioni di volontariato	<input checked="" type="checkbox"/>
244	Art. 20 legge 383/2000	Non è considerata commerciale, così come per gli associati, la cessione di beni e la prestazione di servizi resa da associazioni di promozione sociale nei confronti dei familiari conviventi degli associati.	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Associazioni di promozione sociale	<input checked="" type="checkbox"/>
245	Art. 21 legge 383/2000	Esclusione dalla base imponibile ai fini dell' imposta sugli intrattenimenti delle quote e dei contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale	IRES	a regime	Non imponibilità ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti	Non quantificabile					Associazioni di promozione sociale	<input checked="" type="checkbox"/>
246	Art. 1 bis, comma 3, della Legge n. 1216/61	Esenzione da qualsiasi tassa e imposta indiretta e formalità di registrazione operazioni ed atti , pagamento risarcimento vittime della strada e rapporti tra CONSAP ed imprese assicuratrici per responsabilità civile veicoli e natanti	REGISTRO	a regime	Esenzione	-1,0	-1,0	-1,0			Vittime della strada e loro familiari	<input checked="" type="checkbox"/>
247	Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche	CC.GG.	a regime	Esenzione	-1,0	-1,0	-1,0			Onlus ed enti analoghi	<input checked="" type="checkbox"/>
248	Art. 13-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari	CC.GG.	a regime	Esenzione	-1,0	-1,0	-1,0			Partiti e movimenti politici	<input checked="" type="checkbox"/>
249	Nota sub punto 3 all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione da tasse sulle concessioni governative e licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi	CC.GG.	a regime	Esenzione	-0,5	-0,5	-0,5			Invalidi	<input checked="" type="checkbox"/>
250	Art.2, comma 26, della Legge n.191/09	Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti che siano stati parti in causa in un procedimento giurisdizionale comune dipendente da atti di terrorismo o strage di tale matrice sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e da ogni altra imposta.	IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	-0,2	-0,2	-0,2			Vittime del terrorismo e loro familiari	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
251	Art.1 OPCM del 13 agosto 2010	Esenzione da imposta sulle successioni, ipotecaria e catastale, di bollo e dalle altre tasse e diritti per i parenti di primo grado delle persone decedute a causa del sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI, IPOCATASTALI, BOLLO E ALTRE	a regime	Esenzione	-0,5	-0,5	-0,5			Eredi di primo grado	<input checked="" type="checkbox"/>
252	Articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533)	Esenzione, senza limiti di valore, da imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	-11,6	-11,6	-11,6			Per quanto riguarda l'imposta di bollo, esenzione superata poiché l'articolo 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 ha previsto che in questi casi si applichi il contributo unificato per spese giudiziarie.	<input checked="" type="checkbox"/>
253	Art. 82, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184	Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	-1,0	-1,0	-1,0			Famiglie	<input checked="" type="checkbox"/>
254	Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.74	Esenzione da imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa per i procedimenti di scioglimento di matrimonio e procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	-4,2	-4,2	-4,2			Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato spese giudiziarie	<input checked="" type="checkbox"/>
255	Art. 67 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Esenzione da imposte e tasse per i trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra a favore della Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Associazione nazionale e Fondazione mutilati ed invalidi di guerra	<input checked="" type="checkbox"/>
256	Art. 7 della legge 4 aprile 2001, n. 154	Esenzione da bollo e ogni altra imposta e tassa nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione per gli atti, documenti e provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato	<input checked="" type="checkbox"/>
257	Art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219	Esenzione da imposte e tributi per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime, ma incide in modo residuale	Riduzione dell'imponibile	-0,5	-0,5	-0,5			Privati ed enti colpiti da eventi sismici	<input checked="" type="checkbox"/>
258	Art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;	Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi a ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del 1962	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime, ma incide in modo residuale	Esenzione	-0,5	-0,5	-0,5			Privati ed enti colpiti da eventi sismici	<input checked="" type="checkbox"/>
259	Legge n. 266 del 1991	Esenzione da imposte di bollo e di registro per gli atti costitutivi e connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per le donazioni disposte in loro favore	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Volontariato	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI												
260	Art. 3, comma 2, art.4, comma 4 e art. 8, comma 2, della Legge n. 206/04	Esenzione dall'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice	IRPEF	a regime	Esenzione	-3,6	-3,6	-3,6			Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
261	Art. 52, comma 1, lett. d-bis, del TUIR	Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore a €9296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede €3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti	IRPEF	a regime	Tassazione agevolata	Effetti di trascurabile entità			297		Perceptorati redditi assimilati	<input checked="" type="checkbox"/>
262	art. 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413	Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione in invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia	Imposizione sostitutiva		Imposizione sostitutiva	Non quantificabile					Pensionati ex frontalieri in Svizzera	<input checked="" type="checkbox"/>
263	Tariffa speciale Allegato B - Legge n. 1216/61 Art.2	Impiegati dello Stato. Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	A regime	Riduzione imposta	Non quantificabile					Impiegati dello Stato	<input checked="" type="checkbox"/>
264	Art. 10, comma 2, TUIR	Deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare	IRPEF	a regime	Deduzione	-128,4	-128,4	-128,4	583.595	-220,0	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
265	Articolo 2, comma 5-bis, DLGS n. 184 del 1997	Deduzione a favore dell'interessato ovvero detrazione a favore dei soggetti di cui l'interessato risulta essere a carico dei contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea	IRPEF	a regime	Deduzione /Detrazione	-3,9	-3,9	-3,9	7.716	-504,1	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO												
266	Art. 13, comma 1-bis, del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014 convertito dalla L. n. 89 del 2014, sostituito dall'art. 1, comma 12, della L. n. 190 del 2014	Erogazione di un credito ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati di importo non superiore a 26.000 euro (Bonus 80 euro).	IRPEF		Bonus	-9.225,0	-9.225,0	-9.225,0			Lavoratori dipendenti	
267	Art. 1, commi da 182 a 189, della L. n. 208 del 2015	Detassazione premi di produttività. Applicazione di una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme, fino ad un massimo di 2000/2500 euro, corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato con limite reddituale di accesso al beneficio di 50.000 euro.	IRPEF	a regime	Imposta sostitutiva	-584,0	-584,0	-584,0			Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro	
268	Art. 34, D.P.R. n. 601 del 1973	Esenzione dall'IRPEF: (comma 1) delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio; (comma 2) della pensione reversibile, della tredicesima mensilità e delle indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382; (comma 3) dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.	IRPEF	a regime	Esenzione	-2.438,0	-2.438,0	-2.438,0	4.322.667	-564,0	Titolari di trattamenti pensionistici	<input checked="" type="checkbox"/>
269	Art. 1, comma 175, della L. n. 147 del 2015 coordinato con l'art. 1, comma 690, della L. n. 190 del 2014	Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 7.500 euro - frontalieri	IRPEF	A regime	Esclusione dal reddito	-24,9	-24,9	-24,9	9.901	-2.514,9	Frontalieri	<input checked="" type="checkbox"/>
270	Legge 26 luglio 1975, n. 386 Accordo Italo Svizzero	La remunerazione che un lavoratore frontaliero (residente entro 20 KM dal confine svizzero) riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta	IRPEF	A regime	Riduzione dell'imponibile	-338,7	-338,7	-338,7	58.813	-5.758,9	La Svizzera versa una compensazione finanziaria ai comuni italiani di residenza	<input checked="" type="checkbox"/>
271	Art. 3 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti dalla stessa gestiti ai propri dipendenti	IRPEF	a regime	Esenzione	-10,2	-10,2	-10,2			Titolari di redditi corrisposti dalla Santa Sede	<input checked="" type="checkbox"/>
272	Art. 67, comma 1, lett. m) e Art.69, comma 2, TUIR	Tassazione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	-363,0	-363,0	-363,0	528.134	-687,3	Titolari di alcune tipologie di redditi diversi	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
273	Art. 10, comma 1, lett. f), TUIR	Deduzione delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali	IRPEF	a regime	Deduzione	-5,9	-5,9	-5,9			persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
274	Art. 17, comma 1, lett.l), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-2,8	-2,8	-2,8	923	-3.033,6	Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
275	Art. 17, comma 1, lett.i), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-1,1	-1,1	-1,1	882	-1.247,2	Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
276	Art. 17, comma 1, lett.n), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-0,5	-0,5	-0,5	488	-1.024,6	Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
277	Art. 17, comma 1, lett.g-ter), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata dei corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-0,5	-0,5	-0,5	357	-1.400,6	Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
278	Art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata degli arretrati di lavoro dipendente	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-241,6	-241,6	-241,6	4.001.266	-60,4	Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
279	Art. 17, comma 1, lett. c-bis), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale, corrisposti anticipatamente	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	Non quantificabile					Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
280	Art. 17, comma 1, lett.n-bis), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), quinto e sesto periodo	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-1,3	-1,3	-1,3	22.643,00	-56,5	Percettori degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
281	Art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR, modificato dall'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2014	Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi nonché le prestazioni e le indennità sostitutive, nelle ipotesi previste dalle norme, nel limite di €5,29, aumentato a 7 € nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	-570,8	-570,8	-570,8			Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
282	Art. 51, comma 2, lett. d), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo rese alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
283	Art. 51, comma 2, lett. e), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili delle indennità e ai compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, nonché delle indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
284	Art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR, sostituita dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 1, della L. n. 208 del 2015	Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità di disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti, categorie di dipendenti o familiari di cui all'art. 12 del TUIR per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 del citato TUIR.	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
285	Art. 51, comma 2, lett. f-bis, del TUIR, sostituita, da ultimo, dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 2, della L. n. 208 del 2015	Non concorrono a formare il reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
286	Art. 51, comma 2, lett. f-ter, del TUIR inserita dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 3, della L. n. 208 del 2015	Non concorrono a formare il reddito le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	
287	Art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a €2065,83	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
288	Art. 51, comma 2, lett. h), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
289	Art. 51, comma 2, lett. i), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell'ammontare percepito nell'anno	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
290	Art. 51, comma 3, del TUIR	Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell'anno a €258,23	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
291	Art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR	Ai fini della determinazione del fringe benefit per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI elaborate ciascun anno	IRPEF	a regime	Riduzione dell'imponibile	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
292	Art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR	Ai fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi	IRPEF	a regime	Riduzione dell'imponibile	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
293	Art. 51, comma 4, lett. c), del TUIR	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso	IRPEF	a regime	Riduzione dell'imponibile	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
294	Art. 51, comma 4, lett. c-bis), del TUIR	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi trattenuti, l'ammontare corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km	IRPEF	a regime	Riduzione dell'imponibile	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti imprese di trasporto ferroviario	<input checked="" type="checkbox"/>
295	Art. 51, comma 5, del TUIR	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede €46,48 al giorno, elevati a € 77,47 per le trasferte all'estero	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
296	Art. 51, comma 6, del TUIR	Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasferisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
297	Art. 51, comma 7, del TUIR	Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazioni e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a €1549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale ed €4648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest'ultimo	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
298	Art. 51, comma 8, del TUIR, modificato dall'art. 1, comma 319, della L. n. 190 del 2014	Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
299	Art. 51, comma 8-bis, del TUIR	Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali	IRPEF	a regime	Riduzione dell'imponibile	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>
300	Art. 52, comma 1, lett. a-bis, del TUIR	I compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria costituiscono reddito nella misura del 75%	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	-86,0	-86,0	-86,0	55.171	-1.558,8	Perceptorati redditi assimilati	<input checked="" type="checkbox"/>
301	Art. 52, comma 1, lett. b), del TUIR	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	-62,0	-62,0	-62,0	73.177	-847,3	Perceptorati redditi assimilati	<input checked="" type="checkbox"/>
302	Art. 4 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia	IRPEF	a regime	Esenzione	-10,0	-10,0	-10,0			Ambasciatori e agenti diplomatici	<input checked="" type="checkbox"/>
303	Art. 9, comma 2, della L. n. 53 del 1990	Gli onorari corrisposti ai membri dei seggi elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
304	Artt.48 e 49 del D.Lgs. n. 81 del 2015	Esenzione dei compensi per lavoro accessorio reso in tutti i settori produttivi	IRPEF	a regime	Esenzione	-19,2	-19,2	-19,2			Persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
305	Art. 24, comma 3-bis, del TUIR, inserito dall'art. 7, comma 1, della L. n. 161 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 954, lettera c), della L. n. 208 del 2015	Riconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali previste per i residenti in Italia ai soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e che non godono di analoghe agevolazioni nel Paese di residenza. Procedura di infrazione n. 2013/2027	IRPEF	a regime	Deduzione, Detrazione	-13,6	-13,6	-13,6	9.050	-1.502,8	Persone fisiche	
306	Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle somministrazioni nelle mense aziendali, delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
307	Art. 2, comma 514, della legge n. 244/07; decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2008	Detrazione sulle indennità di fine rapporto di importo minimo	IRPEF	a regime	Detrazione	-184,2	-184,2	-184,2	2.876.241	-64,0	Perceptorati delle indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione è maturato dal 01/04/2008	<input checked="" type="checkbox"/>
308	Art. 1, comma 9, della Legge n. 296/06	Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR	IRPEF	a regime	Blocco delle aliquote a quelle del 31 dicembre 2006	-222,0	-222,0	-222,0	815.540	-272,2	Perceptorati delle indennità di fine rapporto	<input checked="" type="checkbox"/>
309	Art. 17, comma 1, lett.d), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-16,1	-16,1	-16,1			Perceptorati degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
310	Art. 17, comma 1, lett.e), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-0,8	-0,8	-0,8	92	-8.695,7	Perceptorati degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
311	Art. 17, comma 1, lett.f), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, se non rientranti tra le indennità indicate all'art. 17, comma 1, lett. a)	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	Effetti di trascurabile entità			26		Perceptorati degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
312	Art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata del TFR , delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota interna							<input checked="" type="checkbox"/>
313	Art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	IRPEF	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-4.614,0	-4.614,0	-4.614,0	6.646.900	-694,2	Perceptorii degli emolumenti	<input checked="" type="checkbox"/>
314	Art. 11 del D. Lgs. 47/2000 modificato dall'art. 1, comma 693, della L. n. 190 del 2014	Applicazione dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001	IRPEF	a regime	Imposizione sostitutiva	-170,0	-170,0	-170,0			Perceptorii del trattamento di fine rapporto	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE												
315	art.8, comma 4 D.L. 70-2011	Tassazione dei titoli per il finanziamento di iniziative economiche nel Mezzogiorno emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi	RITENUTA SU REDDITI FINANZIARI	a regime	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento	-11,4	-11,4	-11,4			Persone fisiche non esercenti attività d'impresa residenti e non residenti	
316	Art. 2, comma 115, Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010)	Estensione della non soggezione ad Ires prevista dall'articolo 74, comma 1 del TUIR per gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli altri enti territoriali, alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.	IRES	a regime	Esclusione dall'imposizione	Non quantificabile					Comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.	<input checked="" type="checkbox"/>
317	Art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/98 e art.2, comma 12 della legge n. 203/08	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-159,6	-159,6	-159,6			Soggetti residenti nelle aree interessate dalla misura che impiegano gasolio e GPL per riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>
318	Art. 1, commi da 341 a 341 ter, della Legge n. 296/06 art. 1, commi da 561 a 563, della Legge n. 244/07	Disciplina sulle zone franche urbane (ZFU). La disciplina si applica 9 anni dalla costituzione tra gli anni 2008-2012. Il regime è stato autorizzato dalla CE nell'ottobre 2009	IRPEF IRES	2012 disposizione non ancora attuata	Regime speciale	Effetti di trascurabile entità					Piccole e microimprese costituite nelle ZFU tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012	<input checked="" type="checkbox"/>
319	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.	ZFU per il sisma L'Aquila. agevolazione concessa nel de minimis.	IRPEF IRES	14 periodi d'imposta	Regime speciale	-8,0	-8,0	-8,0	2.069	-3.866,6	Piccole e microimprese costituite nelle ZFU	<input checked="" type="checkbox"/>
320	Articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.	ZFU Obiettivo Convergenza, Sulcis e Pelagie. agevolazione concessa nel de minimis.	IRPEF IRES	14 periodi d'imposta	Regime speciale	-91,0	-91,0	-91,0	13.818	-6.585,6	Piccole e microimprese costituite nelle ZFU	
321	Art. 1, c. 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208	Credito d'imposta per nuovi investimenti SUD	Credito d'imposta	2019	Credito d'imposta	-617,0	-617,0	-617,0			soggetti titolari di reddito d'impresa	
MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO												
322	Art. 148, TUIR	Non commercialità delle attività svolte dagli enti associativi - con varie limitazioni sia soggettive che oggettive - in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.	IRES	a regime	Non imponibilità	Non quantificabile					Enti non commerciali di tipo associativo	<input checked="" type="checkbox"/>
323	Art. 150, TUIR	Per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.	IRES	a regime	Non imponibilità	Non quantificabile					ONLUS	<input checked="" type="checkbox"/>
324	Art. 147, TUIR	Rinvio all'art 15, c. 1, lett. a), lett. g), lett.h), lett. h-bis, lett. i), lett. i-bis, lett. i-quater e lett. i-octies del Tuir	IRES	a regime	Detrazione	-17,7	-17,7	-17,7	483	-36.583,9	Enti non commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
325	Art. 145, TUIR	La norma prevede, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi, ed incrementando l'importo così determinato dei componenti di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.	IRES	a regime	Regime forfetario	-0,9	-0,9	-0,9	1.299	-712,2	Enti non commerciali in contabilità semplificata	<input checked="" type="checkbox"/>
326	Art. 146 (rinvio all'art. 10, c. 1, lett.a), f) e g), TUIR	Deduzione dal reddito complessivo degli enti non commerciali dei canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, delle somme corrisposte ai chiamati ad adempiere funzioni presso uffici elettorali e dei contributi, donazioni e obblazioni a favore di organizzazioni non governative fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.	IRES	a regime	Deduzione	-1,1	-1,1	-1,1	804	-1.400,3	Enti non commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>
327	Art. 7 del D.P.R. n. 601/1973	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente da IRES.	IRES	a regime	Esenzione dall'Ires del reddito derivante da manifestazioni propagandistiche	Effetti di trascurabile entità					Partiti politici	<input checked="" type="checkbox"/>
328	Art. 74, comma 1, TUIR	Non assoggettamento ad IRES degli organi e delle amministrazioni dello Stato, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni	IRES	a regime	Esclusione dall'imposizione	Non quantificabile					Organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni	<input checked="" type="checkbox"/>
329	Art. 74, comma 2, TUIR	Non commercialità dell'esercizio di funzioni statali svolte da enti pubblici e delle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le ASL, nonché delle attività previdenziali e assistenziali svolte da enti privati di previdenza obbligatoria.	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Enti pubblici, comprese le ASL, nonché enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali	<input checked="" type="checkbox"/>
330	Art. 143, comma 3, TUIR	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali.	IRES	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Tutti gli enti non commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>
331	Art. 2 del D.P.R. n. 601 del 1973	Esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense	IRES	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Santa Sede	<input checked="" type="checkbox"/>
332	Art. 21-bis del DL n. 83/2015, come modificato dall'art. 1, comma 618, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.	Incentivo fiscale alla degiurisdizionalizzazione (negoiazione e arbitrato) nella forma del credito d'imposta	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-5,0	-5,0	-5,0			persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa	<input checked="" type="checkbox"/>
333	Art. 74, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per i tabacchi lavorati	IVA	a regime	Regime monofase	Non quantificabile					Aziende della filiera dei tabacchi lavorati	<input checked="" type="checkbox"/>
334	Art. 74, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per i fiammiferi	IVA	a regime	Regime monofase	Non quantificabile					Aziende della filiera dei fiammiferi	<input checked="" type="checkbox"/>
335	Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per il settore editoriale	IVA	a regime	Regime monofase	-152,5	-152,5	-152,5			Editori che effettuano cessioni di beni classificabili come prodotti editoriali	<input checked="" type="checkbox"/>
336	Art. 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per le schede telefoniche	IVA	a regime	Regime monofase	Non quantificabile					Aziende della filiera di schede telefoniche	<input checked="" type="checkbox"/>
337	Art. 74-ter del DPR n. 633/72	Regime speciale per le agenzie di viaggio	IVA	a regime	Regime speciale con detraibilità base da base	Effetti di trascurabile entità					Agenzie di viaggio e tour operator	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
338	Art. 74-quater del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per le attività spettacolistiche	IVA	a regime	Semplificazione degli obblighi formali e sostanziali dell'IVA	Non quantificabile					Soggetti che svolgono attività di spettacolo	<input checked="" type="checkbox"/>
339	Art. 40-bis del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995.	Regime speciale per le vendite all'asta	IVA	a regime	Applicazione dell'imposta sul margine	Effetti di trascurabile entità					soggetti che esercitano vedute mediante l'uso dell'asta	<input checked="" type="checkbox"/>
340	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquario e da collezione	IVA	a regime	Applicazione dell'imposta sul margine	Effetti di trascurabile entità					soggetti che esercitano il commercio di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione	<input checked="" type="checkbox"/>
341	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per le auto usate	IVA	a regime	Applicazione dell'imposta sul margine	Effetti di trascurabile entità					soggetti che esercitano il commercio di veicoli usati	<input checked="" type="checkbox"/>
342	Art. 2, secondo comma, n. 4, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni gratuite di beni di valore inferiore ad euro 25,82	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari delle cessioni	<input checked="" type="checkbox"/>
343	Art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA dei contributi a fondo perduto	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei contributi	<input checked="" type="checkbox"/>
344	Art. 2, terzo comma, lett. m), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni relativi alle operazioni e concorsi a premi	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari delle cessioni	<input checked="" type="checkbox"/>
345	Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni gratuite di servizi di valore inferiore ad euro 25,82	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
346	Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle operazioni di diffusione di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
347	Art. 3, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni relative agli spettacoli rese ai possessori di titoli per l'accesso gratuito rilasciati dagli organizzatori nel limite massimo del 5 per cento di capienza del locale o da determinati enti nel limite stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
348	Art. 4, quarto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona in presenza di determinate condizioni	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari delle cessioni	<input checked="" type="checkbox"/>
349	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle mense e spacci militari	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
350	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA dei servizi di controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
351	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Partiti politici	<input checked="" type="checkbox"/>
352	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Organi dello Stato	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
353	Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari delle prestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
354	Art. 4, sesto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA della somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, da bar ed esercizi similari	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
355	Art. 5, secondo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
356	Art. 5, secondo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Beneficiari dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
357	Art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 633/72	Cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali nei limiti del plafond maturato	IVA	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte	Non quantificabile					soggetti che effettuano, per aumento il 10% delle operazioni, esportazioni o cessioni intracomunitarie	<input checked="" type="checkbox"/>
358	Art. 8-bis, lettera a), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi destinate alla demolizione	IVA	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte	Non quantificabile					Beneficiari delle cessioni	<input checked="" type="checkbox"/>
359	Art. 8-bis, lettera b), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato	IVA	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte	Non quantificabile					Gli organi dello Stato in relazione ai loro acquisti di navi ed aeromobili	<input checked="" type="checkbox"/>
360	Art. 9, n.6, del D.P.R. 633/72	Servizi prestati nei porti, aeroporti e simili nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari	IVA	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte	Non quantificabile					Imprese che effettuano esportazioni o importazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
361	Art. 9, n. 8, del D.P.R. 633/72	Manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali	IVA	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte	Non quantificabile					Imprese che effettuano esportazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
362	Art. 10, primo comma, n. 5), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	Non quantificabile					Famiglie che assolvono i tributi	<input checked="" type="checkbox"/>
363	Art. 10, primo comma, n. 12), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	-1,6	-1,6	-1,6	894	-1.767,3	Enti pubblici, ONLUS	<input checked="" type="checkbox"/>
364	Art. 10, primo comma, n. 13), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	-0,5	-0,5	-0,5			popolazioni colpite da calamità naturali	<input checked="" type="checkbox"/>
365	Art. 10, primo comma, n. 27), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei servizi di pompe funebri	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	-29,4	-29,4	-29,4	5.724	-5.134,5	Famiglie	<input checked="" type="checkbox"/>
366	Art. 10, primo comma, n. 27-quater), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle compagnie barracellari	IVA	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	-0,5	-0,5	-0,5			Famiglie e Proprietari terrieri	<input checked="" type="checkbox"/>
367	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati con D.M. (somministrazione di gas, acqua ed energia elettrica)	IVA	a regime	Periodicità nei versamenti più favorevole	-7,5	-7,5	-7,5	1.805	-4.166,2	Imprese che emettono un elevato numero di fatture (grandi fatturatori)	<input checked="" type="checkbox"/>
368	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti distribuzione carburante per uso autotrazione	IVA	a regime	Periodicità nei versamenti più favorevole	-1,3	-1,3	-1,3	11.113	-112,5	Soggetti esercenti impianti di distribuzione carburante per autotrazione	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
369	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori cose conto terzi	IVA	a regime	Periodicità nei versamenti più favorevole	-6,9	-6,9	-6,9			Autotrasportatori di cose conto terzi	<input checked="" type="checkbox"/>
370	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti differiti di un trimestre per gli autotrasportatori cose conto terzi	IVA	a regime	Differimento dei versamenti	Non quantificabile					Autotrasportatori di cose conto terzi	<input checked="" type="checkbox"/>
371	Art. 74, comma 5, decreto del DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i subfornitori	IVA	a regime	Periodicità nei versamenti più favorevole	Non quantificabile					Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>
372	Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72	IVA	a regime	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano attività di intrattenimento	<input checked="" type="checkbox"/>
373	Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intrattenimenti, esteso alle società sportive dilettantistiche che optano per il regime di favore di cui alla legge n. 398/1991	IVA	a regime	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	Non quantificabile					Società sportive dilettantistiche	<input checked="" type="checkbox"/>
374	Art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244 del 2007 - Art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011); Art. 1 legge n. 190/2014; art. 12, co.10 undecies D.L. n. 192/2014	"Vecchio" regime dei contribuenti minimi. Per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. I contribuenti sono esenti da Irap, non addebitano l'IVA sulle vendite e non hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. E' possibile optare per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF nei modi ordinari. Si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.	IVA IRPEF IRAP	Chi ha optato per il regime può continuare a usufruirne fino al termine del quinquennio o al raggiungimento del 35° anno di età	Regime speciale	-213,3	-142,2	-71,1			Esclusivamente persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.	<input checked="" type="checkbox"/>
375	Art. 1, co. da 54 a 89, legge n. 190/2014; art. 1, co. 111-113, legge n. 208/2015	"Nuovo" regime forfettario agli effetti dell'Iva, dell'Irpef e dell'Irap di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15% per le persone fisiche con un limite di ricavi annui diversificati per settore .	IVA IRPEF IRAP	A regime	Regime speciale	-701,2	-664,0	-638,9	1.000.000	-701,2	esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale	<input checked="" type="checkbox"/>
376	Articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991	Regime di detrazione forfettizzata per le attività di agriturismo	IVA	a regime	Regime Speciale	-2,5	-2,5	-2,5	15.770	-158,5	soggetti che effettuano attività di agriturismo	<input checked="" type="checkbox"/>
377	32bis del d.l. n 83/2012 (Art. 7 d.l. n. 185/2008)	Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della riscossione dei corrispettivi, ma comunque non oltre un anno	IVA	a regime	Iva per cassa	-355,0	0,0	0,0			Piccole imprese	<input checked="" type="checkbox"/>
378	Art. 8 comma 1-bis del DL 351 del 25 settembre 2001.	Esclusione da IVA (assimilaz. A conferimento di ramo d'azienda) degli apporti a fondi immobiliari chiusi di pluralità di immobili prevalentemente locati	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					Fondi Immobiliari e loro aderenti	<input checked="" type="checkbox"/>
379	Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 138	Esclusione da IVA (assimilaz. a conferimento di ramo d'azienda) degli apporti a SIIQ e SHINQ di pluralità di immobili prevalentemente locati	IVA	a regime	Non assoggettamento ad imposta	Non quantificabile					SSIQ e SHINQ	<input checked="" type="checkbox"/>
380	art. 1, comma 126 della legge 28/12/2015 n. 208, che ha sostituito l'art. 26 del DPR n. 633/1972	possibilità, per i fornitori di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di recuperare l'IVA al momento dell'apertura della procedura e non all'atto della chiusura, come previsto dalla normativa previgente	IVA	a regime	alleggerimento del peso dell'anticipazione finanziaria dell'IVA	-340,0	-340,0	-340,0			fornitori di beni e servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
381	Artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73	Per le operazioni concernenti il settore del credito è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative	REGISTRO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE	a regime	Imposizione sostitutiva	-1.600,5	-1.600,5	-1.600,5			Privati, banche ed enti erogatori di finanziamenti a medio- lungo termine	<input checked="" type="checkbox"/>
382	Art. 1, comma 1, del DPR n. 131/1986	Riduz. imposta di registro all'1% per trasferim. abitazioni esenti da IVA nei confronti di società immobiliari	REGISTRO	a regime	Riduzione aliquota	-4,5	-4,5	-4,5	408	-11.029,4	Società immobiliari	<input checked="" type="checkbox"/>
383	Art. 4 comma 1, lett a), n. 2) del DPR n. 131/1986	Imposta di registro in misura ridotta del 4% per atti di conferimento di fabbricati a destinazione commerciale e di aree su cui costruire detti fabbricati	REGISTRO	a regime	Imp. registro in misura ridotta del 4%	-2,4	-2,4	-2,4	128	-18.750,0	Imprese conferenti	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
384	Art. 35, comma 10-ter1 del DL 223/2006	Imposte di registro e ipocatastali in misura fissa su riscatto dell'immobile concesso in leasing	REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	Imp. in misura fissa	Non quantificabile					Soggetti che riscattano immobili concessi in leasing	<input checked="" type="checkbox"/>
385	Art. 16, comma 2, della Legge n. 1216/61	Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione contratti di assicurazione e riassicurazione, ricevute e quietanze	REGISTRO	a regime	Esenzione	-556,7	-556,7	-556,7			Società assicurazione e privati contraenti	<input checked="" type="checkbox"/>
386	Art. 3 del D.Lgs. n. 346/90	Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	-18,6	-18,6	-18,6			Soggetti pubblici a forte rilevanza sociale	<input checked="" type="checkbox"/>
387	Artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/90	Formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, annotazione e voltare eseguite nell'interesse dello Stato, ovvero relative ai trasferimenti a favore di regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	-6,8	-6,8	-6,8			Enti pubblici e di utilità sociale	<input checked="" type="checkbox"/>
388	Nota sub punto 3 all'art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato, a norma dell'articolo 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie, individuate a norma dell'art. 7, comma	CC.GG.	a regime	Esenzione	-1,0	-1,0	-1,0			Personale pubblico e categorie speciali	<input checked="" type="checkbox"/>
389	Tabella allegata al D.P.R. 131/1986	Imposta in misura fissa per la registrazione volontaria atti non assoggettati all'obbligo della registrazione indicati nella Tabella per i quali la predetta registrazione viene volontariamente richiesta	REGISTRO	a regime	Imposta fissa	Non quantificabile					Soggetti che registrano volontariamente atti non assoggettati a registrazione obbligatoria	<input checked="" type="checkbox"/>
390	Art. 1 del D.Lgs. n.346/90	Esenzione delle liberalità indirette risultanti da atti di trasferimento soggetti a registrazione	IMPOSTA SULLE DONAZIONI	a regime	Esenzione	-1,0	-1,0	-1,0			Donatori	<input checked="" type="checkbox"/>
391	Art.25 del D.Lgs. n. 346/90	Riduzione di imposta per: successioni apertes entro 5 anni da altre successioni; beni immobili culturali non sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione; fondi rustici devoluti al coniuge e parenti prossimi di valore non superiore a lire 200 milioni; immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa e devoluti al coniuge e/o parenti prossimi; aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicate in comuni montani e trasferiti al coniuge e/o parenti prossimi.	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI	a regime	Riduzione di imposta	-0,5	-0,5	-0,5			Eredi	<input checked="" type="checkbox"/>
392	D.lgs. N. 347 del 1990, Tariffa, art. 4	Applicazione imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami di impresa.	IPOCATASTALI	a regime	Imposta in misura fissa	Non quantificabile					Imprese ed aziende	<input checked="" type="checkbox"/>
393	D.lgs. N. 347 del 1990, Tariffa, art. 4	Applicazione imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione	IPOCATASTALI	a regime	Imposta in misura fissa	Non quantificabile					Eredi	<input checked="" type="checkbox"/>
394	Art. 18 del D.P.R. n. 115/02	Esenzione dall'imposta di bollo 1. Gli atti e provvedimenti del processo penale; 2. Gli atti e provvedimenti del processo civile, e tributario, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, nonché delle pubblico impiego soggetti al contributo unificato; 3. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione	La misura del bollo risulta essere compreso nel contributo unificato					Soggetti operanti in alcune tipologie di procedure processuali	<input checked="" type="checkbox"/>
395	Articolo 17, comma 2, D.Lvo n. 28 del 2010	Esenzione da imposta di Bollo e ogni altra spesa tassa o diritto per documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione						Persone fisiche e giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
396	Articolo 17, comma 3, D.Lvo n. 28 del 2010	Esenzione dall'imposta di registro per il verbale del procedimento di mediazione entro il limite di valore di 50.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente	IMPOSTA DI REGISTRO	a regime	Esenzione	-12,8	-12,8	-12,8			Persone fisiche e giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
397	art. 13 commi 2 bis e 2 ter della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642	Estratti conto comunicazione relativi al deposito titoli, comunicazioni da banca a cliente sui cc postali e bancari	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Imposizione sostitutiva	Non quantificabile					Titolari di conti correnti	<input checked="" type="checkbox"/>
398	Tabella allegato B del DPR 642 del 1972 (Atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo)	La tabella Individua gli atti esenti dall'imposta	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti vari ivi compresi quelli istituzionali	<input checked="" type="checkbox"/>
399	Nota all'articolo 19 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972	Esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione	-149,0	-149,0	-149,0	9.302.966	-16,0	Soggetti privati	<input checked="" type="checkbox"/>
400	Articolo 37 del DPR n. 445 del 2000	Esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive comprovanti stati, qualità personali e fatti	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti privati	<input checked="" type="checkbox"/>
401	Articolo 34 del DPR n. 445 del 2000	Esente da imposta di bollo l'autenticazione di fotografie per documenti personali	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Privati	<input checked="" type="checkbox"/>
402	Articolo 32, comma 5 ter del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla legge 122 del 2010	Misura fissa delle imposte di registro , ipotecaria e catastale per gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare (fondi immobiliari)	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCASTALI	a regime	Misura fissa del tributo	Non quantificabile					Operatori immobiliari	<input checked="" type="checkbox"/>
403	Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e successive integrazioni	Misure sui trasferimenti del personale diplomatico e consolare	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Ambasciate e personale diplomatico	<input checked="" type="checkbox"/>
404	Accordi internazionali ed accordi di sede	Misure soggette a specifiche condizioni	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Enti ed organizzazioni sovranazionali	<input checked="" type="checkbox"/>
405	Articolo 47, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - Imposta ipotecaria, Tassa ipotecaria.	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni , cancellazione dei pignoramenti mobiliari ed immobiliari richieste dal concessionario della riscossione	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCASTALI	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario della riscossione	<input checked="" type="checkbox"/>
406	Articolo 47bis, comma 1, del del DPR n. 602 del 1973 Imposta di registro.	Ai trasferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari , l'imposta di registro si applica in misura fissa di dieci euro	IMPOSTA DI REGISTRO	a regime	Imposta fissa in misura ridotta	Non quantificabile					Concessionario della riscossione	<input checked="" type="checkbox"/>
407	D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (cfr. art. 32 disp. att. c.p.p.)	Esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio	IMPOSTA DI BOLLO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato	<input checked="" type="checkbox"/>
408	Art. 2, primo comma, della legge 1 dicembre 1981, n. 692	Esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti di cui alla legge 1766 del 1927	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Enti territoriali e soggetti interessati alla liquidazione degli usi civici.	<input checked="" type="checkbox"/>
409	Art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (già contenuta nel D.L. n. 7 del 2007)	Esenzione da tributi per il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca	REGISTRO IPOTECARIO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Privati	<input checked="" type="checkbox"/>
410	Art. 8, comma 4-bis, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2007, n. 40 (cfr. articolo 120-quater del D. Lgs. n. 385 del 1993)	Esenzione dalle imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed esenzione dalle imposte di cui all'art. 15 del medesimo D.P.R. per le operazioni di portabilità del mutuo	Imposizione sostitutiva	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Privati	<input checked="" type="checkbox"/>
411	Art. 4 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608	Misure concernenti le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti di enti locali territoriali, enti pubblici, ASI e altri, nonché successive cessioni gratuite	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Misura fissa dei tributi o esenzione a seconda delle fattispecie	Non quantificabile					Enti territoriali , d enti di sviluppo di aree industriali e soggetti privati.	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
412	Art. 31, comma 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448	Esenzione per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti comunali di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico disposto in sede di revisione catastale	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Enti territoriali	<input checked="" type="checkbox"/>
413	Art. 118, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Esenzione dalle imposte e tributi per i trasferimenti effettuati dai Comuni, dalle Province e da consorzi fra tali enti a favore di Aziende speciali o società a capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'art. 113	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Enti territoriali e aziende speciali ad essi collegate	<input checked="" type="checkbox"/>
414	Art. 8, comma 10, del DL 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112	Esenzione da imposte e tributi per le cessioni a favore di Infrastrutture spa, operazioni di finanziamento, provvedimenti, contratti, trasferimenti e formalità, ivi comprese le garanzie prestate, surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Enti di gestione a livello nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>
415	Art. 2, comma 6, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410	Esenzione da imposte e tributi per le operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, tutti gli atti, contratti e trasferimenti posti in essere per il relativo perfezionamento, nonché formalità connesse	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Stato	<input checked="" type="checkbox"/>
416	Art 5, comma 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	Esenzione da imposte e tributi per gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni, e formalità relative a operazioni di raccolta e impiego effettuate dalla gestione separata della CDP spa, ivi comprese le garanzie prestate	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Enti ed organi riconducibili allo Stato	<input checked="" type="checkbox"/>
417	Art.1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311	Esenzione da imposte e da tributi per i trasferimenti di immobili dei Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o ad associazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Enti territoriali	<input checked="" type="checkbox"/>
418	Articolo unico della legge 15 maggio 1954, n.228	Esenzione da diritti e compensi di cui alla legge 17.07.1951, n. 575 per servizi catastali richiesti/erogati nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Enti di beneficenza	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Regioni, province, comuni, enti di beneficenza	<input checked="" type="checkbox"/>
419	Art. 1 della legge 21 novembre 1967 n.1149 (cfr. Titolo III Tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni nella L. 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni)	Esenzione da diritti catastali per atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici	DIRITTI CATASTALI	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Stato ed enti pubblici che procedono ad espropri	<input checked="" type="checkbox"/>
420	Artt. da 91 a 96 del Regolamento di conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153	Rilascio in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti a favore di varie categorie di soggetti	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Privati ed enti	<input checked="" type="checkbox"/>
421	Art. 47 bis D.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (cfr. anche art. 18, co. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)	Rilascio gratuito delle visure ipotecarie ai concessionari e loro incaricati	IMPOSTA DI BOLLO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionari della riscossione	<input checked="" type="checkbox"/>
422	Art.19 D. Lgs 347 del 31/10/1990	Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato	TASSE IPOTECARIE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Stato	<input checked="" type="checkbox"/>
423	Art.11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504	Esenzione da spese e diritti per le richieste dati e notizie ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti ai fini dell'accertamento e liquidazione dell'ICI	IMPOSTA DI BOLLO, E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Enti territoriali	<input checked="" type="checkbox"/>
424	Art. 66, comma 6-bis, del D.L.: 30.08.1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, 427	Misure a favore di società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi - Atti costitutivi e modificativi; atti, documenti registri relativi alle operazioni previste dagli statuti	IMPOSTA DI BOLLO, E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Cooperative e loro soci	<input checked="" type="checkbox"/>
425	Art. 18, comma 1, del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112	Rilascio gratuito visure ed estrazione copie richieste dagli agenti della riscossione di dati atti riguardanti beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati	IMPOSTA DI BOLLO E ALTRE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionari della riscossione	<input checked="" type="checkbox"/>
426	Legge 25 gennaio 1994, n. 86, articolo 14bis ; decreto legge Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 9, comma 1 che rinvia all'articolo 7 della Tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131	Imposta di registro in misura fissa in caso di registrazione per gli atti costitutivi dei fondi, il rimborso delle quote ed altre operazioni.	IMPOSTA DI REGISTRO	a regime	Imposta di registro in misura fissa	Non quantificabile					Fondi immobiliari	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
427	Articolo 8, comma 1 bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che rinvia all'articolo 4, comma 1, lettera a) n. 3 della Tariffa, parte Prima del DPR n. 131 del 1986; all'articolo 4 della Tariffa allegata al Dlgs	Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del Dlgs n. 58 del 1998 e dall'articolo 14 bis della legge n. 86 del 1994.	IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE	a regime	Imposte in misura fissa	-8,9	-8,9	-8,9	14	-635.714,3	Fondi immobiliari e loro aderenti	<input checked="" type="checkbox"/>
428	Legge 381 del 1991	Esenzione da imposte di bollo, di registro, e dalle concessioni governative per gli atti costitutivi e modificativi e per gli atti di ammissione e recesso soci, di nomina e accettazione delle cariche sociali e per gli atti di variazione del capitale sociale che non abbiano obbligo di registrazione. ART. 7: esenzione dall'imposta per le successioni o donazioni a favore delle cooperative sociali e riduzione ad un quarto delle imposte ipotecarie e catastali dovute a seguito della stipula dei contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale (ONLUS)	IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO E CC.GG.	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Cooperative sociali	<input checked="" type="checkbox"/>
429	Dlgs 460 del 1997	Esenzione da imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative (ONLUS)	IMPOSTA DI BOLLO E CC.GG.	a regime	Esenzione	Non quantificabile					ONLUS	<input checked="" type="checkbox"/>
430	art. 1, comma 57 della legge n. 208 del 2015	esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e bollo su atti e provvedimenti in esecuzione dei piani di ricomposizione e riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	esenzione	-14,0	-14,0	-14,0			enti territoriali	
431	art. 32 del D.P.R. n. 601 del 1973 e art. 1, comma 58 della legge n. 208 del 2016	Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree da parte degli enti locali	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	esenzione e misura fissa d'imposta	-2,0	-2,0	-2,0			enti locali	
432	Art. 9-quater DL n. 457 del 1997	Riduzione aliquota allo 0,05 per cento (dal 7,5 per cento) per le navi immatricolate in Italia	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	a regime	Riduzione di aliquota	Non quantificabile					Operatori del settore marittimo	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT												
433	Art. 15, comma 1, lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR introdotte dall'art. 1, comma 82, della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 19 %, dei canoni e degli oneri accessori relativi a contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 8.000 euro annui; detrazione, nella misura del 19%, del costo di riscatto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Tali detrazioni spettano a giovani di età non superiore a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55.000 €. Gli importi sui quali sono calcolate le detrazioni sono dimezzati con riferimento ai giovani di età superiore a 35 anni.	IRPEF	2020	Detrazione	-15,2	-22,8	-30,4	515	-29.514,6	persone fisiche	
434	Art. 15, comma 1, lett. i-quinquies) e comma 2, TUIR	Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive palestre piscine etc individuate con apposito decreto	IRPEF	a regime	Detrazione	-69,5	-69,5	-69,5	1.679.701	-41,4	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
435	Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	IRPEF	a regime	Detrazione	-2,3	-2,3	-2,3	24.159	-93,1	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
436	Legge n. 398/91, art. 9-bis D.L. 417/91, art. 25 commi 1-bis e 2 della L. 133/99, art. 2 comma 31 L. 350/2003	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro	IRES	a regime	Regime speciale	-25,0	-25,0	-25,0	54.501	-459,4	Associazioni sportive dilettantistiche	<input checked="" type="checkbox"/>
437	Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	IRES	a regime	Regime speciale	-1,7	-1,7	-1,7	2.143	-807,3	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	<input checked="" type="checkbox"/>
438	Art. 9-bis del D.L. n. 417/1991	La norma estende alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco le disposizioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. n. 398/1991.	IRES	a regime	Regime speciale	stima compresa al punto n. 436					Associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
439	Art. 25, commi 1-bis), e 2, della Legge n.133/99	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art.143, c.3, lett. a)	IRES	a regime	Esclusioni dal reddito	stima compresa al punto n. 436					Associazioni sportive dilettantistiche e Pro-loco	<input checked="" type="checkbox"/>
440	Art. 90, comma 11-bis, della Legge n. 289/02	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti si considera occasionale, ai fini dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti (art. 7-octies, DL 7/2005) e dell'imposta sulla pubblicità (art.1, c. 128, L. 266/2005)	IRES	a regime	Esclusioni dal reddito	-5,0	-5,0	-5,0			Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	<input checked="" type="checkbox"/>
441	Art. 90, comma 23, della Legge n. 289/02	Ai dipendenti pubblici possono essere riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) del Tur	IRPEF	a regime	Esclusioni dal reddito	Non quantificabile					Dipendenti pubbliche prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito	<input checked="" type="checkbox"/>
442	Art. 2, comma 31 della Legge n.350/03	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (legge 16 dicembre 1991, n. 398) alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare	IRES	a regime	Regime speciale	Stima compresa al punto 436					Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro	<input checked="" type="checkbox"/>
443	Art. 145, c. 13, L.388/2000; art.53.c. 86, L. 448/2001; D.M. 98/2003; art. 4, c. 196, L. 350/2003	Credito d'imposta per giovani calciatori	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-0,3	-0,3	-0,3			società sportive	<input checked="" type="checkbox"/>
MISSIONE 31: TURISMO												
444	Art. 32, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 (comma modificato dall'art. 1, comma 365, L. 28 dicembre 2015, n. 208) e D.M. 3 ottobre 2014	Marina resort: le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal MIT, sentito il MIBACT, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta	IVA	Dal 1° gennaio 2016	Beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 10%	-12,0	-12,0	-12,0	81.405	-147,4	Consumatori finali destinatari delle operazioni di cui alla tabella A, parte III	

MISURE CON SCADENZA 2016												
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE												
445	Articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78	ZFU per l'alluvione e sisma Emilia. agevolazione concessa nel de minimis.	IMPOSTE VARIE	2015-2016	Regime speciale	Effetti di trascurabile entità					Piccole e microimprese costituite nelle ZFU	
446	Articolo 1 commi da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	ZFU per il sisma Lombardia. agevolazione concessa nel de minimis.	IMPOSTE VARIE	2016	Regime speciale	Effetti di trascurabile entità					Piccole e microimprese costituite nelle ZFU	
447	Art. 1, co. 568 bis della legge n. 147/2013; art. 1, co. 616 legg en. 190/2014; Art. 7, co.8, D.L. n.78/2015	Scioglimento agevolato delle società controllate direttamente o indirettamente dalle PA locali. Con la disposizione della legge di stabilità 2015 si aggiunge che tale possibilità riguarda anche lo scioglimento dell'azienda speciale controllata.	IMPOSTE VARIE	fino al 1° gennaio 2016	Esenzione	Effetti di trascurabile entità					Società controllate da PA locali	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
448	Art. 1, co. 115-120 legge n. 208/2015	Le società sia di capitali sia di persone, titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico (beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati non utilizzati strumentalmente), possono - tramite assegnazione/cessione ai soci o anche attraverso la trasformazione in società semplice da effettuarsi entro il 30/9/16 - estromettere dal regime di impresa detti beni attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative.	Imposizione sostitutiva	2016	Estromissione agevolata beni dal regime d'impresa	Effetti di trascurabile entità					Società di persone e di capitali	
449	Art. 1, co. 121 legge n. 208/2015	L'imprenditore individuale entro il 31/5/16 può estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali (per destinazione e per natura), posseduti al 31.10.15 con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell'1/1/16. L'agevolazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.	Imposizione sostitutiva	2016	Estromissione agevolata beni dal regime d'impresa	Effetti di trascurabile entità					Imprenditori individuali	
450	Art. 1, co. 91, 94 e 97 legge n. 208/2015	Titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/15 al 31/12/16, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, potranno maggiorare del 40% il costo di acquisizione, nonché i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'art. 164, co. 1, lettera b), del Tuir (superammortamento al 140%)	IRPEF/IRES	31-dic-16	Maggiori ammortamenti	-967,0	-967,0	-967,0			Titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni	
MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO												
451	Art. 3, comma 1, del DL n. 91/2014 convertito L. n. 116/2014 - DM 13/01/2015	Interventi per il sostegno del made in Italy - realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico	credito d'imposta	2016	credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi	
452	Art. 3, comma 3, del DL n. 91/2014 convertito L. n. 116/2014 - DM13/01/2015	Interventi per il sostegno del made in Italy - nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera	credito d'imposta	2016	credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi	
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO												
453	Art. 1 della Legge n. 449/97; proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n. 191/2009. Art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 74, lettera c), della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997) o per l'acquisto di fabbricati a uso abitativo ristrutturati	IRPEF	2016	Detrazione	-4.098,2	-3.857,4	-3.588,4	7.615.095	-538,2	persone fisiche	☒
454	Art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013, inserito dalla legge di conversione n. 90 del 2013, modificato dall'art. 1, comma 74, lettera c), della legge n. 208 del 2015	Detrazione del 65% per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive	IRPEF	2016	Detrazione	-11,8	-11,8	-11,8			persone fisiche	
455	Art. 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 74, lettera c), della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 50 %, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'articolo 16 del D.L. 63/2013	IRPEF	2016	Detrazione	-199,4	-199,4	-199,4			persone fisiche	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
456	Art. 1, comma 75, della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 50 %, per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità immobiliare acquistata e adibita ad abitazione principale. La detrazione spetta a giovani coppie costituite da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni	IRPEF	2016	Detrazione	-26,3	-26,3	-26,3	32.833	-801,0	persone fisiche	
457	Art. 1, comma 982, della L. n. 208 del 2015	Credito d'imposta per le spese sostenute ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali	Credito d'imposta	2016	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					persone fisiche non esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa	
458	L. 296/2006, art 1, commi da 344 a 349 - Art. 1, comma 48, della L. n. 220 del 2010; Art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013 - Art. 1, comma 88, della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 55% e 65%, delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti. La medesima detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative ("ecobonus").	IRPEF	2016	Detrazione	-1.397,2	-1.204,9	-1.024,0	1.825.495	-765,4	persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
459	Art. 1, comma 56, della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 50%, dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto di immobili abitativi di nuova costruzione realizzati in classe energetica A o B.	IRPEF	2016	Detrazione	Effetti di trascurabile entità					persone fisiche	
MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO												
460	Art. 1, comma 972, della L. n. 208 del 2015	Contributo straordinario di 960 euro a base annua, di natura non retribuita	BONUS	2016	Contributo straordinario esente dall'IRPEF	Non quantificabile					Personale non dirigente appartenente ai Corpi di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze Armate	
MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO												
461	Art.7 della L. n. 448 del 2001. Art. 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 887, della L. n. 208 del 2015. Art. 1, comma 888, della L. n. 208 del 2015.	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° luglio 2016	Imposizione sostitutiva	2016	Imposizione sostitutiva	Effetti di trascurabile entità					Possessori di terreni edificabili e con destinazione agricola e possessori di partecipazioni non quotate	<input checked="" type="checkbox"/>
462	Art. 29 del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, modificato dall'art. 9, comma 16-ter, del D.L. n. 76 del 2013 convertito dalla L. n. 99 del 2013 - D.M. 25 febbraio 2016	Detrazione della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o tramite OICR	IRPEF	2016	Detrazione	-5,5	0,0	0,0			Persone fisiche	
463	art. 10 del DL n. 83/2014 convertito L. n. 106/2014	Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico	credito d'imposta	2016	credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					Imprese alberghiere	
464	Art. 9 DL n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014.	Credito d'imposta per la diffusione della lettura	Credito d'imposta	2016	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					persone fisiche e giuridiche	
465	Art. 7 del DL n. 91/2013, convertito dalla L. n. 112/2013. DM 2/12/2014	Credito di imposta per la promozione della musica di nuovi talenti	Credito d'imposta	2016	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
466	art. 1, c. 85-86, della L. n. 208/2015	Credito d'imposta rottamazione autocaravan	credito d'imposta	2016	credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					persone fisiche e giuridiche	
467	Art. 56 della L. n. 221/2015	Credito d'imposta bonifiche amianto	credito d'imposta	2016	credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					soggetti titolari di reddito d'impresa	
468	art. 16 del D.L. n. 18 del 2016, convertito con modifiche dalla legge n. 49 del 2016	Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e provvedimenti recanti il trasferimento di immobili nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione o di una procedura di vendita	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI	2016	misura fissa d'imposta	Effetti di trascurabile entità					imprenditori e privati	

SPESE FISCALI INTRODOTTE NELL'ANNO 2015

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2017	2018	2019			
MISSIONE 9: AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
11	art. 1, comma 908 della legge 28/12/2015 n. 208	innalzamento delle percentuali di compensazione di detrazione dell'IVA applicabili a taluni prodotti dei settori lattiero-caseario ed agli animali vivi bovini e suini	IVA	a regime	regime speciale per specifiche categorie di produttori agricoli	-32,4	-32,4	-32,4			operatori dei settori lattiero-caseario e dell'allevamento bovino e suino
MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
51	Articolo 22, comma 2-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come inserito dall'articolo 1, comma 367, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati in macchinari per il trasbordo merci in porti logistici	ACCISA	a regime	Riduzione dell'accisa	-1,8	-1,8	-1,8			Soggetti che impiegano prodotti energetici per l'azionamento di macchine per il trasbordo delle merci nei porti logistici
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE											
77	Art. 4, DL 3/2015	Incentivi all'investimento in PMI innovative	IRPEF IRES	a regime	Detrazione e Deduzione	Effetti di trascurabile entità					Tutti i soggetti IRPEF e IRES
108	Art. 21-bis del D.L. n. 83 del 2015, convertito dalla L. n. 132 del 2015, modificato dall'art. 1, comma 618, della L. n. 208 del 2015	Credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto agli arbitri nel procedimento di arbitrato o agli avvocati nel procedimento di negoziazione assistita e riconosciuto, per un importo massimo di euro 250, in caso successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-5,0	-5,0	-5,0			Persone fisiche
445	Articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78	ZFU per l'alluvione e sisma Emilia. agevolazione concessa nel de minimis.	IMPOSTE VARIE	2016	Regime speciale	Effetti di trascurabile entità					Piccole e microimprese costituite nelle ZFU
79	Art. 1, co. 89-90 legge n. 208/2015	Rientrano tra i soggetti per i quali l'Ires è ridotta alla metà di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società (con personalità giuridica) che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/13. Per tali soggetti è stato inoltre stabilito che non si considerano contributi o liberalità, e pertanto non sono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 del Tuir, i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.	IRES	A regime	Riduzione aliquota Ires/Irrelevanza contributi pubblici	-5,8	-5,8	-5,8			Società che hanno la stessa finalità degli IACP
80	Art. 1, co. 889-897 legge n. 208/2015	Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/14. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.	IRPEF IRES	Bilancio successivo a quello in corso al 31/12/14 il cui termine di approvazione scade dopo l'1/1/16	Rivalutazione valore fiscale dei beni	Effetti di trascurabile entità					Soggetti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2017	2018	2019			
81	Art. 1, co. 987-989 legge n.208/2015 - art. 100, co. 2, lett. o-ter) del Tuir	Sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Le medesime somme sono deducibili dall'IRAP. Tali agevolazioni si applicano dall'esercizio in corso al 31/12/15.	IRES IRAP	A regime	Deduzione	-10,5	-10,5	-10,5			Banche e altri soggetti
82	Art. 1, co. 170 e 171 legge n. 208/2015	I maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni disposta dalla Banca d'Italia per il risanamento o risoluzione di enti creditizi e delle imprese di investimento, disciplinata dal D.lgs. n. 180/2015 non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né a formare la base imponibile Irap del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi. I maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile Irap dell'ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.	IRES	A regime	Esclusione dal reddito	Effetti di trascurabile entità					Banche
83	Art. 1, co. 850 legge n. 208/2015	Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzebancaria la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al co. 55 dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta .	IRES	A regime dal 16/11/15	Regime agevolato	Effetti di trascurabile entità					Enti ponte di risoluzione bancaria
84	Art. 1, co. 853 legge n. 208/2015	Escluse dalle sopravvenienze attive i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.	IRES	A regime	Esclusione dal reddito di sopravvenienze attive	Effetti di trascurabile entità					Enti ponte delle procedure di risoluzione bancaria
107	Art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015	Riduzione nella misura del 30 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia. L'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta del trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Effetti di trascurabile entità					Lavoratori dipendenti e studenti che rientrano in Italia
446	Articolo 1 commi da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	ZFU per il sisma Lombardia. agevolazione concessa nel de minimis.	IMPOSTE VARIE	2016	Regime speciale	Effetti di trascurabile entità					Piccole e microimprese costituite nelle ZFU
448	Art. 1, co. 115-120 legge n. 208/2015	Le società sia di capitali sia di persone, titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico (beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati non utilizzati strumentalmente), possono - tramite assegnazione/cessione ai soci o anche attraverso la trasformazione in società semplice da effettuarsi entro il 30/9/16 - estromettere dal regime di impresa detti beni attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative.	Imposizione sostitutiva	2016	Estromissione agevolata beni dal regime d'impresa	Effetti di trascurabile entità					Società di persone e di capitali
449	Art. 1, co. 121 legge n. 208/2015	L'imprenditore individuale entro il 31/5/16 può estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali (per destinazione e per natura), posseduti al 31.10.15 con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell'1/1/16. L'agevolazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.	Imposizione sostitutiva	2016	Estromissione agevolata beni dal regime d'impresa	Effetti di trascurabile entità					Imprenditori individuali

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2017	2018	2019			
450	Art. 1, co. 91, 94 e 97 legge n. 208/2015	Titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/15 al 31/12/16, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, potranno maggiorare del 40% il costo di acquisizione, nonché i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'art. 164, co. 1, lettera b), del Tuir (superammortamento 140%).	IRPEF\IRES	31-dic-16	Maggiori ammortamenti	-967,0	-967,0	-967,0			Titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO											
153	comma 1-bis dell'art. 8-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, aggiunto dall'art. 1, comma 83, lett. c) n. 1 della legge n. 208 del 2015	imposta di registro in misura ridotta su cessioni di immobili a banche e società di leasing per locazioni finanziarie a favore di utilizzatori aventi i requisiti "prima casa"	IMPOSTA DI REGISTRO	a regime	riduzione di aliquota	-32,0	-36,6	-41,2			banche e società di leasing
456	Art. 1, comma 75, della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 50 %, per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità immobiliare acquistata e adibita ad abitazione principale. La detrazione spetta a giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni	IRPEF	2016	Detrazione	-26,3	-26,3	-26,3	32.833	-801,0	persone fisiche
457	Art. 1, comma 982, della L. n. 208 del 2015	Credito d'imposta per le spese sostenute ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali	Credito d'imposta	2016	Credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					persone fisiche non esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa
459	Art. 1, comma 56, della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 50%, dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto di immobili abitativi di nuova costruzione realizzati in classe energetica A o B.	IRPEF	2016	Detrazione	Effetti di trascurabile entità					persone fisiche
MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE											
158	Art. 1, commi 960-963, della L. 28 dicembre 2015, n. 208	Aliquota IVA ridotta del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi	IVA	Dal 1° gennaio 2016	Beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5%	-780,3	-780,3	-780,3			Consumatori finali destinatari delle operazioni di cui alla tabella A, parte II-bis
MISSIONE 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI											
193	comma 4-bis dell'art. 2 del D.L. n. 194 del 2009, modificato dall'art. 1, comma 41, della legge n. 220 del 2010 e dall'art. 1, comma 906 della legge n. 208 del 2015	Imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa sui trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	misura fissa d'imposta	-1,0	-1,0	-1,0			proprietari di masi chiusi
MISSIONE 22 - 23: ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA											
207	Art. 1, commi da 145 a 149 L.13 luglio 2015, n. 107, modificato dall'art. 1, comma 231, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208,	Credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate agli istituti del Sistema nazionale d'istruzione ("School Bonus")	Credito d'imposta	2018	Credito d'imposta	-7,5	-15,0	-20,8			persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa
201	Art. 4 della Legge n. 476/84 - Art. 1, comma 50, della L. n. 208 del 2015	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari - Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio erogate nell'ambito del programma "Erasmus +"	IRPEF	a regime	Esenzione	-8,3	-8,3	-8,3			Perceptor di borse di studio
202	Art. 4 della Legge n. 407/98 - 1, comma 255, L. 28 dicembre 2015, n. 208.	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.	IRPEF	a regime	Esenzione	-0,7	-0,8	-0,8			Perceptor di borse di studio

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2017	2018	2019			
203	Art. 1, comma 51, della L. n. 208 del 2015	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, specializzazione ecc. erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano.	IRPEF	a regime	Esenzione	-0,2	-0,2	-0,2			Perceptor di borse di studio
MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
229	Art. 1, c. 392-395, della legge n. 208/2015	Credito d'imposta per il contrasto alla povertà minorile	Credito d'imposta	2018	Credito d'imposta	-100,0	-100,0	0,0			fondazioni bancarie
MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO											
267	Art. 1, commi da 182 a 189, della L. n. 208 del 2015	Detassazione premi di produttività. Applicazione di una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme, fino ad un massimo di 2000/2500 euro, corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato con limite reddituale di accesso al beneficio di 50.000 euro.	IRPEF	a regime	Imposta sostitutiva	-584,0	-584,0	-584,0			Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro
282	Art. 51, comma 2, lett. f-ter, del TUIR inserita dall'art. 1, comma 190, lettera a), n. 3, della L. n. 208 del 2015	Non concorrono a formare il reddito le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12	IRPEF	a regime	Esclusione dal reddito	Non quantificabile					Lavoratori dipendenti
305	Art. 24, comma 3-bis, del TUIR, inserito dall'art. 7, comma 1, della L. n. 161 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 954, lettera c), della L. n. 208 del 2015	Riconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali previste per i residenti in Italia ai soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e che non godono di analoghe agevolazioni nel Paese di residenza. Procedura di infrazione n. 2013/2027	IRPEF	a regime	Deduzione, Detrazione	-13,6	-13,6	-13,6	9,050	-1.502,8	Persone fisiche
460	Art. 1, comma 972, della L. n. 208 del 2015	Contributo straordinario di 960 euro a base annua, di natura non retributiva	BONUS	2016	Contributo straordinario esente dall'IRPEF	Non quantificabile					Personale non dirigente appartenente ai Corpi di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze Armate
MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE											
321	Art. 1, c. 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208	Credito d'imposta per nuovi investimenti SUD	Credito d'imposta	2019	Credito d'imposta	-617,0	-617,0	-617,0			soggetti titolari di reddito d'impresa
MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO											
332	Art. 21-bis del DL n. 83/2015, come modificato dall'art. 1, comma 618, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208.	Incentivo fiscale alla degiurisdizionalizzazione (negoiazione e arbitrato) nella forma del credito d'imposta	Credito d'imposta	a regime	Credito d'imposta	-5,0	-5,0	-5,0			persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa
467	Art. 56 della L. n. 221/2015	Credito d'imposta bonifiche amianto	credito d'imposta	2016	credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					soggetti titolari di reddito d'impresa
380	art. 1, comma 126 della legge 28/12/2015 n. 208, che ha sostituito l'art. 26 del DPR n. 633/1972	possibilità, per i fornitori di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di recuperare l'IVA al momento dell'apertura della procedura e non all'atto della chiusura, come previsto dalla normativa previgente	IVA	a regime	alleggerimento del peso dell'anticipazione finanziaria dell'IVA	-340,0	-340,0	-340,0			fornitori di beni e servizi
430	art. 1, comma 57 della legge n. 208 del 2015	esenzione dalle imposte di registro ipotecaria e catastale e bollo su atti e provvedimenti in esecuzione dei piani di ricomposizione e riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	esenzione	-14,0	-14,0	-14,0			enti territoriali
431	art. 32 del D.P.R. n. 601 del 1973 e art. 1, comma 58 della legge n. 208 del 2016	Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree da parte degli enti locali	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI	a regime	esenzione e misura fissa d'imposta	-2,0	-2,0	-2,0			enti locali
466	art. 1, c. 85-86, della L. n. 208/2015	Credito d'imposta rottamazione autocaravan	credito d'imposta	2016	credito d'imposta	Effetti di trascurabile entità					persone fisiche e giuridiche

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2017	2018	2019			
MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT											
433	Art. 15, comma 1, lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR introdotte dall'art. 1, comma 82, della L. n. 208 del 2015	Detrazione, nella misura del 19 %, dei canoni e degli oneri accessori relativi a contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 8.000 euro annui; detrazione, nella misura del 19%, del costo di riscatto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Tali detrazioni spettano a giovani di età non superiore a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55.000 €. Gli importi sui quali sono calcolate le detrazioni sono dimezzati con riferimento ai giovani di età superiore a 35 anni.	IRPEF	2020	Detrazione	-15,2	-22,8	-30,4	515	-29.514,6	persone fisiche
MISSIONE 31: TURISMO											
444	Art. 32, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 (comma modificato dall'art. 1, comma 365, L. 28 dicembre 2015, n. 208) e D.M. 3 ottobre 2014	Marina resort: le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal MIT, sentito il MIBACT, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta	IVA	Dal 1° gennaio 2016	Beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 10%	-12,0	-12,0	-12,0	81.405	-147,4	Consumatori finali destinatari delle operazioni di cui alla tabella A, parte III

SPESE FISCALI INTRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2016

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
						2017	2018	2019			
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE											
85	Art. 15 D.L. n. 18/2016	La cessione di diritti, attività e passività di una banca sottoposta a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini Ires e Irap. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.	IRES	a regime	Regime agevolato	Effetti di trascurabile entità					Banche
86	Art. 14 D.L. n. 18/2016. Art. 88, co. 3 bis Tuir.	Irrelevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi o che sono stati sottoposti a procedure di crisi nei 24 mesi antecedenti alla data in cui hanno ricevuto il contributo. Inserimento comma 3 bis all'art. 88 del Tuir. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti ad alcune procedure concorsuali, alle procedure di crisi di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 180/2015 (dissesto o rischio di dissesto bancario), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 70 e ss. del D.lgs. n.385/1993.	IRPEF\RES	a regime (previsto un regime transitorio di deduzione frazionata in 5 quote costanti per il periodo d'imposta in corso al 16/2/16	Regime agevolato	-2,0	-2,0	-2,0			Soggetti sottoposti a procedure concorsuali, procedure di crisi bancaria, amministrazione straordinaria
MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO											
468	art. 16 del D.L. n. 18 del 2016, convertito con modifiche dalla legge n. 49 del 2016	Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e provvedimenti recanti il trasferimento di immobili nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione o di una procedura di vendita	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI	2016	misura fissa d'imposta	Effetti di trascurabile entità					imprenditori e privati

SPESE FISCALI TRIBUTI LOCALI

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni	
						2017	2018	2019					
IRAP													
1	Art.11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 1, commi 266-269, della Legge n. 296/06; Art. 1, commi 266-269, della Legge n. 296/06; art. 1, co. 20, legge n. 190/2014; Art. 2, D.L. 24/1/2015, n. 4; Art. 1 co. 73 legge n. 208/2015	CUNEO FISCALE (effetti totali)	IRAP	a regime	Deduzione	-13.577,0	-13.577,0	-13.577,0			Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	X	
		Deducibilità dei contributi assicurativi Inail, di cui al n. 1 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP			Deduzione	-235,0	-235,0	-235,0	1.600.000			-146,9
		Deduzione forfetaria di 7.500 (+ 6.000) euro per ogni dipendente a tempo indeterminato, cui al n. 2 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP			Deduzione	-3.003,0	-3.003,0	-3.003,0	1.180.000			-2.544,9
		Deduzione forfetaria di 15.000 (+ 6.000) euro per ogni dipendente a tempo indeterminato assunto nelle aree svantaggiate, di cui al n. 3 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP			Deduzione	-543,0	-543,0	-543,0	235.000			-2.310,6
		Deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali di cui al n. 4 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP			Deduzione	-2.772,0	-2.772,0	-2.772,0	1.130.000			-2.453,1
		Deduzioni delle spese per apprendisti, disabili con contratto di formazione lavoro e/o addetti alla ricerca di cui al n. 5 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	IRAP			Deduzione	-804,0	-804,0	-804,0	305.000			-2.636,1
		Deduzione pari a 1.850€ per ogni dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato fino ad un massimo di 5 dipendenti di cui al comma 4-bis1 dell'art. 11	IRAP			Deduzione	-13,0	-13,0	-13,0	229.000			-56,8
		Deduzione ai fini IRAP del costo del personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per i soggetti che incrementano il numero degli occupati rispetto al numero di lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (Art. 1, comma 132, L. 27 dicembre 2013, n. 147)	IRAP			Riduzione imponibile IRAP	-57,0	-57,0	-57,0	182.000			-313,2

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
			IRAP		Deduzione	-6.150,0	-6.150,0	-6.150,0	890.000	-6.910,1		
2	Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010	Non concorrenza ai fini Irap degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. Le misure fiscali spettano per tre periodi di imposta	IRAP	2017	Esenzione IRAP	-4,0	0,0	0,0	760	-5.263,2	Soggetti che assumono docenti e ricercatori scientifici	☒
3	Art. 40 del D.L. 78/10	Fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno	IRAP	A regime (mai attuato)	Riduzione aliquota IRAP, nonché esenzioni, deduzioni e detrazioni ai fini IRAP	Effetti di trascurabile entità					Tutti i soggetti passivi ai fini IRAP	☒
4	Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97; art.2, comma 1, della Legge n. 203/08	Aliquota agricoltura ridotta al 1,9% in luogo del 3,9%	IRAP		Aliquota ridotta	-216,0	-216,0	-216,0	180.000	-1.200,0	Produttori agricoli titolari di reddito agrario	☒
5	Art. 11, comma 4 bis del D. Lgs. 446/1997	Deduzione forfetaria dalla base imponibile per i soggetti di minori dimensioni.	IRAP	a regime	Esclusione dal reddito	-1.718,0	-1.718,0	-1.718,0	3.717.000	-462,2	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	☒

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
6	Art. 1, co. 70 legge n. 208/2015 - Artt. 3 e 45 D.lgs. N. 446/197	I produttori agricoli che fino al 2015 erano soggetti a Irap con aliquota all'1,9% sono esclusi dal tributo. I contribuenti che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15 non sono più soggetti passivi Irap sono: - chi esercita una attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir; le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8 del D.lgs. n. 227/2001; - le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. n.601/1973. Si tratta delle cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivano dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).	IRAP	A regime dal 2016	Esenzione	-220,0	-220,0	-220,0	180.000	-1.222,2	Produttori agricoli titolari di reddito agrario e alcune cooperative che svolgono attività agricole	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU												
7	Art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23 del 2011	Esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali	IMU	Dal 2012 a regime	Esenzione	-731,0	-731,0	-731,0			Persone giuridiche	
8	Art. 13, comma 2, del D. l. n. 201 del 2011, che richiama l'art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992	Le aree fabbricabili oggetto di conduzione diretta da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono considerate terreni agricoli con conseguente applicazione dell'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lettera h) o delle riduzioni di cui all'art. 13, comma del D.Lgs. n. 504 del 1992	IMU	Dal 2012 a regime	Esenzione	quantificazione inclusa nelle stime relative ai terreni					Persone fisiche	
9	Art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23 del 2011 che richiama la lett. b) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (Stazioni per servizi di trasporto, Ponti comunali a pedaggio, Fabbricati e recinti chiusi per esigenze pubbliche Fortificazioni, Fari, semafori, torri per orologio, Fabbricati per esercizio di culti, Cimiteri)	IMU	dal 2012 a regime	Esenzione	non quantificabile in assenza di modalità applicativa dell'imposta					Persone fisiche/persone giuridiche	
10	Art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23 del 2011 che richiama la lett. c) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. n. 601 del 1973	IMU	Dal 2012 a regime	Esenzione	non quantificabile in mancanza di informazioni in catasto sul riconoscimento del bene da parte del Ministero per i beni culturali					Persone fisiche/persone giuridiche	
11	Art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23 del 2011 che richiama la lett. d) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze	IMU	Dal 2012 a regime	Esenzione	non quantificabile in assenza di modalità applicativa dell'imposta (i fabbricati ricadono nella categoria E7)					Soggetti sche svolgono le attività indicate nella norma	
12	Art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23 del 2011 che richiama la lett. e) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense	IMU	Dal 2012 a regime	Esenzione	non quantificabile in quanto non risulta possibile identificare i fabbricati nel catasto urbano					Santa Sede	
13	Art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23 del 2011 che richiama la lett. f) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia	IMU	Dal 2012 a regime	Esenzione	non quantificabile in quanto non risulta possibile identificare i fabbricati nel catasto urbano					Stati esteri e organizzazioni internazionali	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
14	Art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23 del 2011 che richiama la lett. h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984	IMU	Dal 2012 a regime	Esenzione	stima compresa nei punti 26 e 27					Persone fisiche/persone giuridiche	
15	Art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23 del 2011 che richiama la lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, modificata dall'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1	Esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 20 maggio 1985, n. 222	IMU	Dal 2012 a regime	Esenzione	-100,0	-100,0	-100,0			Persone giuridiche	
16	Art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1	Esenzione per gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che svolgono le attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità non commerciali.	IMU	In vigore dall'11.10.2012 a regime	Esenzione	non quantificabile					persone giuridiche	
17	Art. 13, comma 7 del D. L. n. 201 del 2011	Riduzione dell'aliquota di base allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali e possono equiparare all'abitazione principale gli immobili posseduti da disabili e anziani ricoverati in istituti di cura, da cittadini italiani residenti all'estero e gli immobili concessi in comodato.	IMU	Norma a regime solo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Non più in vigore per le altre categorie catastali	Riduzione	-56,8	-56,8	-56,8			Soggetti individuabili dalla normativa sull'abitazione principale	
18	Art. 13, comma 7, del D. L. n. 201 del 2011	Detrazione di 200 euro elevabile dal comune fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa all'abitazione principale. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.	IMU	A regime solo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per quelle appartenenti agli IACP. Non più in vigore per le altre categorie catastali	Detrazione dall'imposta	-8,7	-8,7	-8,7			Soggetti individuabili dalla normativa sull'abitazione principale	
19	Art. 13, comma 3, del D. L. n. 201 del 2011	Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	IMU	Dal 2012 a regime	Riduzione	-47,3	-47,3	-47,3			Persone fisiche/persone giuridiche	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
20	Art. 13, comma 3, del D. L. n. 201 del 2011	Riduzione del 50 % della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.	IMU	Dal 2012 a regime	Riduzione	-28,3	-28,3	-28,3			Persone fisiche/persone giuridiche	
21	Art. 13, comma 9-bis del D. L. n. 201 del 2011, introdotto dall'art. 2 del D. L. n. 102 del 2013	Esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	IMU	In vigore dall'1.01.2014	Esenzione	-38,3	-38,3	-38,3			Persone fisiche/persone giuridiche	
22	Art. 2 del D. L. 31 agosto 2013 n. 102	Equiparazione all'abitazione principale per gli alloggi sociali	IMU	A partire dall'anno 2014	Esenzione	-17,5	-17,5	-17,5			Operatore pubblico o privato individuabile ai sensi del D.M. 22-4-2008	
23	Art. 2 del D. L. 31 agosto 2013 n. 102	Esenzione dell'attività di ricerca scientifica di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992	IMU	A regime dall'anno 2014	Esenzione	-10,7	-10,7	-10,7			Persone giuridiche	
24	Art. 13, comma 2 del D. L. n. 201 del 2011, modificato dall'art.1, comma 707 della legge n. 147 del 2013	Sono esenti l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. I comuni possono equiparare all'abitazione principale gli immobili posseduti da disabili e anziani ricoverati in case di cura	IMU	A regime dall'anno 2014	Esenzione	-3854 Stima effettuata ad aliquota di base	-3854 Stima effettuata ad aliquota di base	-3854 Stima effettuata ad aliquota di base			Titolare dell'abitazione principale e altri soggetti individuati dalla norma	
25	Art. 9-bis, comma 1 del D. L. 28 marzo 2014, n. 47	Esenzione dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	IMU	Dal 2015 a regime	Esenzione	-6,0	-6,0	-6,0			Soggetti residenti all'estero individuati dalla norma	
26	Art. 1, comma 13, legge n. 208 del 2015	Esenzione terreni agricoli ubicati nei comuni indicati nella circolare n. 9 del 1993	IMU	Dal 2016 a regime	Esenzione	-416 la stima include gli effetti connessi al passaggio dei criteri di esenzione dal DL4/2015 all'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015	-416 la stima include gli effetti connessi al passaggio dei criteri di esenzione dal DL4/2015 all'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015	-416 la stima include gli effetti connessi al passaggio dei criteri di esenzione dal DL4/2015 all'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015			Persone fisiche/persone giuridiche	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
27	Art. 1, comma 13, lett. a) legge n. 208 del 2015	Esenzione terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione	IMU	Dal 2016 a regime	Esenzione	-145 la stima riguarda l'esenzione IAP per i soli terreni individuati come non esenti per la circolare 9/93 (comuni non esenti e parzialmente delimitati). L'effetto esenzione Iap per gli altri terreni è inclusa nelle stime di cui al punto 26	-145 la stima riguarda l'esenzione IAP per i soli terreni individuati come non esenti per la circolare 9/93 (comuni non esenti e parzialmente delimitati). L'effetto esenzione Iap per gli altri terreni è inclusa nelle stime di cui al punto 26	-145 la stima riguarda l'esenzione IAP per i soli terreni individuati come non esenti per la circolare 9/93 (comuni non esenti e parzialmente delimitati). L'effetto esenzione Iap per gli altri terreni è inclusa nelle stime di cui al punto 26			Personae fisiche/personae giuridiche	
28	Art. 1, comma 13, lett. b) legge n. 208 del 2015	Esenzione terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448	IMU	Dal 2016 a regime	Esenzione	-0,8	-0,8	-0,8			Personae fisiche/personae giuridiche	
29	Art. 1, comma 13, lett. c) legge n. 208 del 2015	Esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.	IMU	Dal 2016 a regime	Esenzione	-2,8	-2,8	-2,8			Personae fisiche/personae giuridiche	
30	Art. 1, comma 10, lett. b) legge n. 208 del 2015	Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (ad esclusione di quelli c.d. di lusso) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.	IMU	Dal 2016 a regime	Riduzione dell'imponibile	-20,0	-20,0	-20,0			Personae fisiche	
31	Art. 1, comma 53 legge n. 208 del 2015	Riduzione del 25% dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota deliberata dai comuni per gli immobili locati a canone concordato.	IMU	Dal 2016 a regime	Riduzione	-72,5	-72,5	-72,5			Personae fisiche	
32	Art. 1, comma 15 legge n. 208 del 2015	Esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	IMU	Dal 2016 a regime	Esenzione	-0,3	-0,3	-0,3			I soggetti individuati dalla norma	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
33	Art. 1, comma 21 legge n. 208 del 2015	Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E tramite stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati).	IMU	Dal 2016 a regime	Regime di favore	-472,0	-472,0	-472,0			Persone fisiche/persone giuridiche	
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) In vigore dal 1° gennaio 2014												
34	Art. 1, comma 669, legge n. 147 del 2013	Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, secondo il quale, tra l'altro, restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale prevede che sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali	TASI	Dal 2014 a regime	Esclusione	non quantificabile in assenza di modalità applicative dell'imposta					persone fisiche/Persone giuridiche	
35	Art. 1, comma 675, legge n. 147 del 2013	La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; per cui in virtù del comma 3, di tale articolo la base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004	TASI	A regime dal 2014	Riduzione	-7,2	-7,2	-7,2			persone fisiche/persone giuridiche	
36	Art. 1, comma 675, legge n. 147 del 2013	La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; per cui in virtù del comma 3, di tale articolo la base imponibile è ridotta del 50 per cento: b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.	TASI	A regime dal 2014	Riduzione	-3,4	-3,4	-3,4			persone fisiche/persone giuridiche	
37	Art. 1, comma 678, legge n. 147 del 2013	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota non può superare l'1 per mille	TASI	A regime dal 2014	Regime di favore	-37,0	-37,0	-37,0			persone fisiche/persone giuridiche	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
38	Art.1, comma 3, D. L. n. 16 del 2014	Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.	TASI	A regime dal 2014	Esenzione	-87,0	-87,0	-87,0			Persone giuridiche	
39	Art.1, comma 3, D. L. n. 16 del 2014	Sono esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.	TASI	A regime dal 2014	Esenzione	non quantificabile in mancanza di dati					persone giuridiche	
40	Let. b) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, richiamata dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 16 del 2014	Esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (Stazioni per servizi di trasporto, Ponti comunali a pedaggio, Fabbricati e recinti chiusi per esigenze pubbliche Fortificazioni, Fari, semafori, torri per orologio, Fabbricati per esercizio di culti, Cimiteri)	TASI	A regime dal 2014	Esenzione	non quantificabile in assenza di modalità applicativa dell'imposta					Persone fisiche/persone giuridiche	
41	Art. 1, comma 3 del D.L. n. 16 del 2014 che richiama la lett. c) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. n. 601 del 1973	TASI	A regime dal 2014	Esenzione	-2,6	-2,6	-2,6			Persone fisiche/persone giuridiche	
42	Art. 1, comma 3 del D.L. n. 16 del 2014 che richiama la lett. d) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze	TASI	A regime dal 2014	Esenzione	non quantificabile in assenza di modalità applicativa dell'imposta (i fabbricati ricadono nella categoria E7)					persone giuridiche	
43	Art. 1, comma 3 del D.L. n. 16 del 2014 che richiama la lett. e) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense	TASI	A regime dal 2014	Esenzione	non quantificabile in quanto non risulta possibile identificare i fabbricati nel catasto urbano					Santa Sede	
44	Art. 1, comma 3 del D.L. n. 16 del 2014 che richiama la lett. f) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia	TASI	A regime dal 2014	Esenzione	non quantificabile in quanto non risulta possibile identificare i fabbricati nel catasto urbano					Stati esteri e organizzazioni internazionali	
45	Let. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, richiamata dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 16 del 2014 e art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012	Esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.	TASI	A regime dal 2014	Esenzione	-13,2	-13,2	-13,2			Persone giuridiche	
46	Art. 1, comma 14, lettere a) e b) della legge n. 208 del 2015 che hanno modificato i commi 639 e 669 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013	Esclusione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,	TASI	Dal 2016 a regime	Esenzione	-3.591,0	-3.591,0	-3.591,0			Persone fisiche	

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
47	Art. 1, comma 14, lett. c), legge n. 208 del 2015 che ha modificato il comma 678 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013	Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.	TASI	Dal 2016 a regime	Regime di favore	non quantificabile: la norma cristallizza la normativa 2015 confermando il limite superiore dell'aliquota					Persone fisiche/persone giuridiche	
48	Art. 1, comma 10, lett. b) legge n. 208 del 2015	Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (ad esclusione di quelli c.d. di lusso) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.	TASI	Dal 2016 a regime	Riduzione	-1,2	-1,2	-1,2			Persone fisiche	
49	Art. 1, comma 53 legge n. 208 del 2015	Riduzione del 25% dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota deliberata dai comuni per gli immobili locati a canone concordato.	TASI	Dal 2016 a regime	Riduzione	-8,6	-8,6	-8,6			Persone fisiche	
50	Art. 1, comma 21 legge n. 208 del 2015	Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E tramite stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati).	TASI	Dal 2016 a regime	Regime di favore	-58,0	-58,0	-58,0			Persone fisiche/persone giuridiche	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TOSAP												
OCCUPAZIONI PERMANENTI												
51	Art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Esclusione dalla tassazione delle occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare	TOSAP	a regime	Esclusione dal tributo	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le occupazioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
52	Art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni dello spettacolo viaggiante: le superfici sono calcolate in ragione del: 50% sino 1.000 mq; 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq; 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	<input checked="" type="checkbox"/>
53	Art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con tende: riduzione della tariffa ordinaria al 30%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
54	Art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili: riduzione della tariffa ordinaria al 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
55	Art. 44, comma 6, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dall'ente locale: superficie eccedente i 9 mq calcolata in ragione del 10%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
56	Art. 44, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili a raso, con esposizione del cartello: riduzione della tariffa ordinaria fino al 10%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
57	Art. 44, comma 9, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili non utilizzabili: riduzione della tariffa ordinaria al 10%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
58	Art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili di accesso ai distributori di carburante: riduzione della tariffa fino al 30%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
59	Art. 49, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti indicati dalla norma di esenzione	<input checked="" type="checkbox"/>
60	Art. 49, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
61	Art. 49, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche/fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
62	Art. 49, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche/fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
63	Art. 49, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario	<input checked="" type="checkbox"/>
64	Art. 49, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di aree cimiteriali	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario	<input checked="" type="checkbox"/>
65	Art. 49, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
66	Art. 3, comma 67, della legge n. 549 del 1995	Esenzione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuata da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
OCCUPAZIONI TEMPORANEE												
67	Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni: tariffa ridotta in misura compresa fra il 20% e il 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
68	Art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque in aree pubbliche già occupate: determinazione della superficie con riferimento alla sola parte delle tende sporgente dall'area già occupata dai banchi	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
69	Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: tariffe ridotte al 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
70	Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con installazioni dello spettacolo viaggiante: tariffe ridotte all'80%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	<input checked="" type="checkbox"/>
71	Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni per l'installazione di cavi e condutture, realizzate dai soggetti di cui all'art. 46: tariffe ridotte al 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
72	Art. 45, comma 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: tariffe ridotte dell'80%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
73	Art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore a un mese o con carattere ricorrente: riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
TASSA SUI RIFUTI (TARI) (dal 1° gennaio 2014)												
74	Art. 1, comma 656 della legge n. 147 del 2013	Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.	TARI	a regime	Riduzione tassa	Non quantificabile					Persone fisiche/persone giuridiche	
75	Art. 1, comma 657 della legge n. 147 del 2013	Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.	TARI	A regime	Riduzione tassa	Non quantificabile					Persone fisiche/persone giuridiche	
76	Art. 9-bis, comma 2 del D. L. 28 marzo 2014, n. 47	Riduzione di due terzi per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	TARI	dal 2015 a regime	Riduzione tassa	Non quantificabile					Soggetti residenti all'estero individuati dalla norma	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI												
77	Art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993	Esclusione della pubblicità inferiore 300 cm quadrati	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esclusione dal tributo	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
78	Art. 16, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.	Imposta sulla pubblicità	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
79	Art. 16, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	Imposta sulla pubblicità	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Art. 16, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.	Imposta sulla pubblicità	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
81	Art. 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
82	Art. 17, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
83	Art. 17, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
84	Art. 17, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
85	Art. 17, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
86	Art. 17, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
87	Art. 17, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
88	Art. 17, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
89	Art. 17, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
90	Art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 507 del 1993	Indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
91	Art. 13, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 507 del 1993	L'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	☒
92	Art. 1, comma 128, della legge n. 266 del 2005	Pubblicità rivolta all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti	Imposta sulla pubblicità	a regime	Esenzione	Non quantificabile					società sportive dilettantistiche	☒

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
93	Art. 20, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
94	Art. 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
95	Art. 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
96	Art. 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
97	Art. 20, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Gli annunci mortuari	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Riduzione al 50%	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
98	Art. 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
99	Art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
100	Art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
101	Art. 21, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
102	Art. 21, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
103	Art. 21, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
104	Art. 21, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati	diritti sulle pubbliche affissioni	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
105	Art. 62, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997	Tariffa relativa ai mezzi pubblicitari installati su beni privati inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici	CANONE	a regime	Riduzione del carico tributario per esposizioni pubblicitarie indicate dalla norma	Non quantificabile					Soggetti che utilizzano mezzi pubblicitari su beni privati	<input checked="" type="checkbox"/>
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TOSAP												
OCCUPAZIONI PERMANENTI												
106	Art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Esclusione dalla tassazione delle occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare	TOSAP	a regime	Esclusione dal tributo	Non quantificabile					Soggetti che effettuano le occupazioni indicate dalla norma	<input checked="" type="checkbox"/>
107	Art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni dello spettacolo viaggiante: le superfici sono calcolate in ragione del: 50% sino 1.000 mq; 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq; 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	<input checked="" type="checkbox"/>
108	Art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con tende: riduzione della tariffa ordinaria al 30%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
109	Art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili: riduzione della tariffa ordinaria al 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
110	Art. 44, comma 6, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dall'ente locale: superficie eccedente i 9 mq calcolata in ragione del 10%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
111	Art. 44, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili a raso, con esposizione del cartello: riduzione della tariffa ordinaria fino al 10%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
112	Art. 44, comma 9, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili non utilizzabili: riduzione della tariffa ordinaria al 10%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
113	Art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili di accesso ai distributori di carburante: riduzione della tariffa fino al 30%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
114	Art. 49, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanità	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Soggetti indicati dalla norma di esenzione	<input checked="" type="checkbox"/>
115	Art. 49, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
116	Art. 49, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche/fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
117	Art. 49, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche/fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
118	Art. 49, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario	<input checked="" type="checkbox"/>
119	Art. 49, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di aree cimiteriali	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario	<input checked="" type="checkbox"/>
120	Art. 49, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
121	Art. 3, comma 65, della legge n. 549 del 1995	Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori è possibile deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario	<input checked="" type="checkbox"/>
122	Art. 3, comma 67, della legge n. 549 del 1995	Esenzione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuata da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.	TOSAP	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
OCCUPAZIONI TEMPORANEE												
123	Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni: tariffa ridotta in misura compresa fra il 20% e il 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
124	Art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque in aree pubbliche già occupate: determinazione della superficie con riferimento alla sola parte delle tende sporgente dall'area già occupata dai banchi	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
125	Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: tariffe ridotte al 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
126	Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con installazioni dello spettacolo viaggiante: tariffe ridotte all'80%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	<input checked="" type="checkbox"/>
127	Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni per l'installazione di cavi e condutture, realizzate dai soggetti di cui all'art. 46: tariffe ridotte al 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
128	Art. 45, comma 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: tariffe ridotte dell'80%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
129	Art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore a un mese o con carattere ricorrente: riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50%	TOSAP	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Concessionario o occupante abusivo o di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - IPT												
130	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	Gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale.	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Riduzione ad un quarto	-0,12	-0,12	-0,12			Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
131	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	I rimorchi destinati a servire i veicoli per uso speciale, semprechè non siano adatti al trasporto di cose	IMPOSTA PROVINCIAL E DI TRASCRIZION E	a regime	Riduzione ad un quarto	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
132	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	I rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.	IMPOSTA PROVINCIAL E DI TRASCRIZION E	a regime	Riduzione ad un quarto	Non quantificabile					Persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
133	Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio	IMPOSTA PROVINCIAL E DI TRASCRIZION E	a regime	Esenzione	-139	-139	-139			Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
134	Art. 8, comma 4, della legge n. 449 del 1997 e art. 1, comma 3, del D.M. n. 435 del 1998	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	IMPOSTA PROVINCIAL E DI TRASCRIZION E	a regime	Esenzione	-8,3 la stima comprende anche i righi 135 e 136	-8,3 la stima comprende anche i righi 135 e 136	-8,3 la stima comprende anche i righi 135 e 136			Soggetti indicati dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti i cui veicoli, anche se prodotti in serie, sono stati adattati in funzione delle limitazioni delle loro capacità motorie	<input checked="" type="checkbox"/>
135	Art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	IMPOSTA PROVINCIAL E DI TRASCRIZION E	a regime	Esenzione	Stima ricompresa al rigo 134					Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a prescindere dall'adattamento del veicolo; gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da patologie	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
136	Art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 e art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Stima ricompresa al rigo 134					Familiare cui il disabile è fiscalmente a carico, intestatario del veicolo; cointestatario del veicolo con un altro soggetto non portatore di handicap	<input checked="" type="checkbox"/>
137	D.M. n. 435 del 1998	Gli atti relativi a motocicli di qualunque tipo	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	-6,1	-6,1	-6,1			Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
138	Art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973	Atti relativi a finanziamenti medio lungo termine	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
139	Art. 19 della legge n. 74 del 1987	Gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
140	Art. 8 della legge n. 266 del 1991	Formalità relative ad eredità, donazioni o legato a favore delle associazioni di volontariato	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	-0,25 La stima riguarda i veicoli posseduti da ONG, Onlus e protezione civile	-0,25 La stima riguarda i veicoli posseduti da ONG, Onlus e protezione civile	-0,25 La stima riguarda i veicoli posseduti da ONG, Onlus e protezione civile			Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
141	Art. 46 della legge n. 374 del 1991	Atti ed i procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma di 1.032,91 euro	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
142	Art. 118 del D. Lgs. n. 267 del 2000	Trasferimenti di beni mobili dagli enti locali ad enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
143	Art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000	Atti relativi ai veicoli trentennali ed ai veicoli costruiti da almeno 20 anni di particolare interesse storico e collezionistico	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	a regime	Determinazione forfettaria	-11,4	-11,4	-11,4			Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
TASSE AUTOMOBILISTICHE												
144	art. 17, comma 1, lett. a) del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	-0,5	-0,5	-0,5			Stato	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
145	art. 17, comma 1, lett. b) del DPR n. 39 del 1953	I veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (20), e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Stato	<input checked="" type="checkbox"/>
146	art. 17, comma 1, lett. c) del DPR n. 39 del 1953	Gli autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					soggetti concessionari proprietari dei veicoli	<input checked="" type="checkbox"/>
147	art. 17, comma 1, lett. d) del DPR n. 39 del 1953	Gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					soggetti proprietari dei veicoli adibiti a tali scopi	<input checked="" type="checkbox"/>
148	art. 17, comma 1, lett. f) del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					soggetti proprietari dei veicoli adibiti a tali scopi	<input checked="" type="checkbox"/>
149	art. 17, comma 1, lett. f-bis) del DPR n. 39 del 1953	Motoveicoli e autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a tali soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
150	art. 17, comma 1, lett. h) del DPR n. 39 del 1953	I velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare la possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
151	art. 18 del DPR n. 39 del 1953	Le autovetture e i motocicli, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero	TASSE AUTO	a regime	Esenzione trimestrale	Non quantificabile					Persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
152	art. 20, comma 1 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo	TASSE AUTO	a regime	Esenzione quinquennale	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
153	art. 22 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche e dei generi di monopolio sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	TASSE AUTO	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
154	art. 22 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli adibiti al trasporto delle immondizie e spazzature e i carri-botte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	TASSE AUTO	a regime	Riduzione	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
155	art. 63 della legge n. 342 del 2000	Autoveicoli e motoveicoli ultratrentenni -esclusi quelli adibiti ad uso professionale	TASSE AUTO	a regime	Esenzione (importo fisso qualora il veicolo sia utilizzato per la circolazione su strada)	-20,6	-20,6	-20,6			Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
156	art. 17, comma 5, lett. a) della legge n. 449 del 1997	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano	TASSE AUTO	a regime	Riduzione	-13,5	-13,5	-13,5			Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
157	art. 17, comma 5, lett. b), della legge n. 449 del 1997	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto	TASSE AUTO	a regime	Riduzione	-0,4	-0,4	-0,4			Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
158	art. 8, comma 7, della legge n. 449 del 1997	Motoveicoli e autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
159	art. 30, comma 7 della legge n. 388 del 2000	Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	Non quantificabile					Persone fisiche	<input checked="" type="checkbox"/>
160	art. 5, comma 44 D.L. n. 953 del 1982	Per i veicoli consegnati (a seguito di vendita -minivoltura o di procura speciale), per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.	TASSE AUTO	a regime	Esenzione	-144,0	-144,0	-144,0			imprese aventi ad oggetto il commercio degli autoveicoli	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	Norma di riferimento	Descrizione	Tributo	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari (in mln. di euro)			Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	le misure in corrispondenza delle quali è presente il simbolo X sono in vigore da più di 5 anni
						2017	2018	2019				
161	tariffa C) del DPR n. 39 del 1953	Autovetture destinate al noleggio da rimessa	TASSE AUTO	a regime	Riduzione del 50 %	Non quantificabile					soggetti svolgenti dette attività	<input checked="" type="checkbox"/>
162	tariffa C) del DPR n. 39 del 1953	Autovetture destinate al servizio pubblico da piazza	TASSE AUTO	a regime	Riduzione ad un quarto	-2,5	-2,5	-2,5			soggetti svolgenti dette attività	<input checked="" type="checkbox"/>
163	tariffa C) del DPR n. 39 del 1953	Autovetture adibite a scuola guida	TASSE AUTO	a regime	Riduzione del 40 %	-0,1	-0,1	-0,1			soggetti svolgenti dette attività	<input checked="" type="checkbox"/>
164	tariffa D) del DPR n. 39 del 1953	Autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico su linea	TASSE AUTO	a regime	Riduzione di un terzo	Non quantificabile					soggetti svolgenti dette attività	<input checked="" type="checkbox"/>
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI												
165	Art. 3, comma 40, legge n. 549 del 1995.	Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i faughi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria.	TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI	a regime	Riduzione della tariffa	Non quantificabile					Persone fisiche/giuridiche	<input checked="" type="checkbox"/>
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO												
166	Art. 3, comma 22, legge n. 549 del 1995.	Le regioni concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 , nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.	TASSA PER DIRITTO ALLO STUDIO	a regime	Esenzione o riduzione	Non quantificabile					Studenti	<input checked="" type="checkbox"/>